SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 novembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2016, n. **212**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 425.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

Nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto dei residenti di Stati terzi)
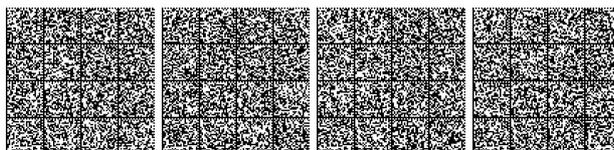
Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Campo di applicazione della convenzione

Articolo 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Cile, le imposte prelevate ai sensi della Legge sull'imposta sul reddito, «*Ley sobre Impuesto a la Renta*» (qui di seguito indicate quali «imposta cilena»); e

b) per quanto concerne l'Italia:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l'imposta sul reddito delle società;

(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti, alla fine di ogni anno, si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II

Definizioni

Articolo 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) il termine «Cile» designa la Repubblica del Cile e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale il Cile, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, il Cile o l'Italia;

d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione «traffico internazionale» indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui tale attività di trasporto si effettui esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) l'espressione «autorità competente» designa:

(i) in Cile, il Ministero delle finanze, il *Commissioner of the Revenue Service* o i loro rappresentanti autorizzati;

(ii) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati;

i) il termine «nazionale» designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; o

(ii) le persone giuridiche, le *partnership* e le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assog-

gettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato, ogni sua suddivisione politica e amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

Articolo 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio; e

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende anche:

(a) un cantiere o un progetto di costruzione o installazione e le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi, e

(b) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altre persone fisiche assunte dall'impresa a tale scopo quando tali attività si protraggono nel Paese per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

(a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, raccolta di informazioni, ricerche scientifiche e attività analoghe,

a condizione che tale attività sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4.1. Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attività d'impresa nella stessa sede o in un'altra sede nello stesso Stato contraente e

a) quella sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente articolo, oppure

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolge il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell'impresa e detti contratti sono:

a) in nome dell'impresa, o
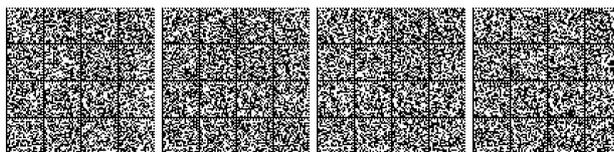
b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o

c) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel comma 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6.

a) Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

b) Ai fini del presente articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure *no)* non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

Imposizione dei redditi

Articolo 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del comma 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese necessarie sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del comma 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
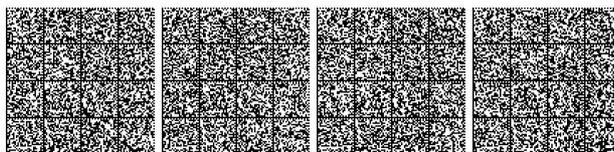
Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

Imprese associate

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato e di conseguenza assoggetta a tassazione gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato, qualora concordi sul fatto che la rettifica effettuata dal primo Stato è giustificata sia in linea di principio che per quanto riguarda l'importo, procede ad un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all'articolo 24.

Articolo 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato. Tuttavia, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, e

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l'applicazione dell'imposta addizionale dovuta in Cile a condizione che l'imposta di prima categoria sia pienamente accreditabile nel calcolo dell'importo dell'imposta addizionale.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante, una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi, è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi derivanti da:

(i) finanziamenti concessi da banche e imprese di assicurazione;

(ii) obbligazioni o titoli che sono oggetto di regolare e sostanziale negoziazione su un mercato dei valori mobiliari riconosciuto;
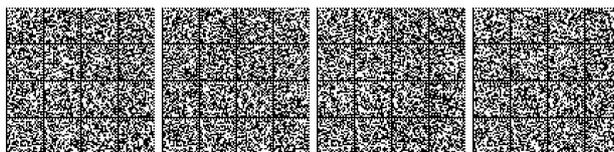
(iii) una vendita a credito pagata dall'acquirente di macchinari e attrezzature ad un beneficiario effettivo che è il venditore dei macchinari e delle attrezzature;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi dei crediti che recano una clausola di partecipazione agli utili sono considerati interessi ai sensi del presente articolo se il contratto per il suo carattere evidenzia chiaramente un prestito a interesse. Il termine «interessi» non include i redditi considerati all'articolo 10.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, per una qualsivoglia ragione, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il *software*, le pellicole, le registrazioni e altri mezzi di riproduzione dell'immagine o del suono, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o altri beni immateriali, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi sono imponibili nell'altro Stato contraente se,

a) l'alienante in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono tale alienazione possedeva, direttamente o indirettamente, azioni, interessi o altri diritti analoghi che rappresentano il 20 per cento o più del capitale di una società che è un residente dell'altro Stato contraente, o

b) in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono l'alienazione, azioni, interessi o altri diritti analoghi derivavano più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, secondo la definizione di cui all'articolo 6, situati in detto altro Stato.

Ogni altro utile che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi è imponibile anche nell'altro Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 16 per cento dell'ammontare dell'utile.

Nonostante ogni altra disposizione del presente paragrafo, gli utili ricavati da un fondo pensione che è un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi sono imponibili soltanto in detto Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

(a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; o

(b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi equivalenti a o che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che è un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili solo in detto Stato.

4. Le indennità di fine rapporto sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la persona risiedeva durante l'attività dipendente, a meno che l'altro Stato contraente, in cui l'attività dipendente era svolta, avesse diritti di imposizione in conformità con i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15. In questo caso, tale indennità di fine rapporto è ripartita su base proporzionale tra gli Stati contraenti in cui l'attività è stata svolta nel periodo cui si riferisce il pagamento dell'indennità di fine rapporto.

Articolo 16

Compensi degli amministratori

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di analogo organo di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato con-

traente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte.

Articolo 18

Pensioni

1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

L'espressione «altre remunerazioni analoghe» designa i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.

2. Gli assegni alimentari e altri assegni di mantenimento pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, gli assegni alimentari o altri assegni di mantenimento pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente, nella misura in cui non sono ammissibili quale sgravio per il pagatore o esclusi dalla base imponibile del contribuente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

Articolo 19

Funzioni pubbliche

1. *a)* I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

i) ha la nazionalità di detto Stato; o

ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi ed altre remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

Studenti

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se tali redditi sono realizzati da un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente, tali redditi possono essere tassati anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

CAPITOLO IV

Metodi per eliminare la doppia imposizione

Articolo 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto riguarda il Cile, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti in Cile, che ricavano redditi che possono, in conformità con le disposizioni della presente Conven-

zione, essere soggetti a tassazione in Italia, possono dedurre l'imposta così pagata da qualsiasi imposta cilena dovuta per lo stesso reddito, fatte salve le disposizioni di legge applicabili del Cile. Il presente paragrafo si applica a tutti i redditi di cui alla presente Convenzione.
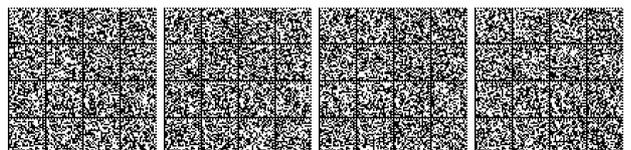
2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Cile, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l'Italia deve ammettere in detrazione dall'imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Cile, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

Nel caso di dividendi pagati da una società residente del Cile ad una società residente dell'Italia, l'imposta accreditabile, in conformità con e alle condizioni di cui all'articolo 10 e in conformità con la legislazione italiana, è costituita dall'importo dell'imposta addizionale dovuta in Cile, dopo che l'imposta di prima categoria è stata dedotta nella determinazione dell'importo dell'imposta addizionale.

3. Se, in conformità con una disposizione della presente Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi, tenere in considerazione i redditi esentati.

CAPITOLO V

Disposizioni particolari

Articolo 23

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11, del paragrafo 6 dell'articolo 12 o del paragrafo 4 dell'articolo 21, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le società di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre società della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte previste dalla presente Convenzione.

Articolo 24

Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti e possono sviluppare adeguate procedure, condizioni e modalità bilaterali per l'attuazione della procedura amichevole prevista nei paragrafi precedenti del presente articolo.

5. Quando,

(a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

(b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso può essere sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata e le autorità competenti degli Stati contraenti così convengono. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del comma 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al comma 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che le fornisce ha autorizzato tale utilizzo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal comma 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del comma 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 26

Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 27

Diritto ai benefici

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente riceve redditi dall'altro Stato contraente, ed il primo Stato contraente considera tali redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata al di fuori di detto Stato contraente, i benefici fiscali che altrimenti si applicherebbero in base alle altre disposizioni della presente Convenzione non si applicano a tali redditi se:

a) gli utili di detta stabile organizzazione sono soggetti ad un'aliquota d'imposta effettiva aggregata nel primo Stato contraente e nello Stato in cui la stabile organizzazione è situata inferiore al 60 per cento dell'aliquota generale dell'imposta sulle società applicabile nel primo Stato contraente; o

b) la stabile organizzazione è situata in un terzo Stato che non ha un trattato generale in materia di imposta sul reddito in vigore con lo Stato contraente a cui vengono richiesti i benefici della presente Convenzione, a meno che il primo Stato contraente includa il reddito attribuibile alla stabile organizzazione nella sua base imponibile.

I dividendi, interessi o canoni ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono imponibili nell'altro Stato contraente con un'aliquota che non può eccedere il 25 per cento del loro ammontare lordo. Qualsiasi altro reddito a cui si applicano le disposizioni del presente paragrafo è imponibile in conformità con la legislazione interna dell'altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Tuttavia, se ad un residente di uno Stato contraente sono negati i benefici della presente Convenzione ai sensi del presente paragrafo, l'autorità competente dell'altro Stato contraente, ciononostante, può concedere i benefici della presente Convenzione rispetto ad uno specifico elemento di reddito, se tale concessione di benefici è giustificata alla luce della motivazione in base alla quale tale residente non rientrava nelle condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 28

Disposizioni varie

1. In relazione ai conti o fondi di investimento («veicoli di investimento collettivo») costituiti in uno Stato contraente, che non rispondono alla definizione fornita al paragrafo 1 dell'articolo 4, le disposizioni della presente Convenzione non devono essere interpretate nel senso di limitare l'imposizione fiscale, in entrambi gli Stati contraenti in base alle proprie legislazioni interne, sulle remunerazioni effettuate da tali conti o fondi di investimento, nonché sul reddito derivante dal riscatto o dall'alienazione delle quote detenute dai partecipanti a tali fondi o conti di investimento.

2. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo XXII (Consultazione) dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, gli Stati contraenti convengono che, nonostante tale paragrafo, qualsiasi controversia tra loro per quanto riguarda la questione se una misura rientri o meno nell'ambito di applicazione della presente Convenzione può essere sottoposta al Consiglio per gli scambi di servizi, come previsto da detto paragrafo, unicamente con il consenso di entrambi gli Stati contraenti. Qualsiasi dubbio sull'interpretazione del presente paragrafo è risolto ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 24 o, in mancanza di accordo nell'ambito di tale procedura, in virtù di una qualsiasi altra procedura concordata da entrambi gli Stati contraenti.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni esistenti della normativa cilena DL 600 (Statuto degli investimenti esteri) in quanto in vigore al momento della firma della presente Convenzione e in quanto emendabile di volta in volta senza modificarne il principio generale.

4. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la tassazione in Cile di un residente in Italia per quanto riguarda gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione situata in Cile, con riferimento sia all'imposta di prima categoria che all'imposta addizionale ma solo a condizione che l'imposta di prima categoria sia pienamente deducibile nel calcolo dell'importo dell'imposta addizionale.

5. I contributi a un regime pensionistico costituito e riconosciuto ai fini fiscali in uno Stato contraente che sono versati al fondo da o per conto di una persona fisica che svolge un'attività nell'altro Stato contraente sono, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dalla persona fisica e degli utili di un'impresa che sono imponibili in detto Stato, considerati in detto Stato allo stesso modo e soggetti alle stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati ad un regime pensionistico che è riconosciuto a fini fiscali in detto Stato, a condizione che:

a) la persona fisica non fosse un residente di detto Stato, e partecipasse al regime pensionistico, immediatamente prima di iniziare a svolgere l'attività in detto Stato, e

b) il regime pensionistico sia accettato dall'autorità competente di tale Stato come corrispondente in linea generale ad un regime pensionistico riconosciuto come tale ai fini fiscali da parte di detto Stato.

Ai fini del presente paragrafo:

i) l'espressione «regime pensionistico» designa un accordo in cui la persona fisica partecipa al fine di garantire prestazioni pensionistiche dovute per l'attività svolta di questo paragrafo, e

ii) un regime pensionistico è riconosciuto a fini fiscali in uno Stato se i contributi al regime stesso attribuiscono diritto a riduzioni d'imposta in detto Stato.

I benefici concessi in virtù del presente paragrafo non possono eccedere i benefici che sarebbero riconosciuti dall'altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un regime pensionistico riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

Articolo 29

Rimborsi

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non potranno essere interpretate nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati Contraenti di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 30

Entrata in vigore

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro attraverso i canali diplomatici il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno:

a) in Cile, con riferimento alle imposte sul reddito ottenute e agli importi pagati, accreditati su un conto, messi a disposizione o contabilizzati come spese, il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e

b) in Italia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;

(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Articolo 31

Denuncia

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

2. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) in Cile, con riferimento alle imposte sul reddito ottenute e agli importi pagati, accreditati su un conto, messi a disposizione o contabilizzati come spese, il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica; e

b) in Italia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica;

(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successive a quelle in cui è data la notifica.

3. Per quanto riguarda le disposizioni che non rientrano nelle lettere *a)* o *b)* del paragrafo 2, la presente Convenzione cesserà di avere effetto il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica. Le richieste di informazioni pervenute prima della data in cui è stata notificata la cessazione saranno trattate in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. Gli Stati contraenti saranno vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 25 per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute ai sensi del presente Accordo.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Santiago, Repubblica del Cile, il giorno 23 ottobre dell'anno 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnolo e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
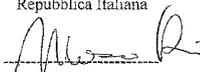
Per il Governo della Repubblica del Cile
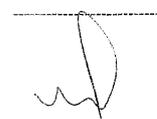
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI

All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

1. In generale

a) Resta inteso che se, dopo la data in cui la Convenzione entrerà in vigore, uno degli Stati contraenti introduce un'imposta sul patrimonio in base alla propria legislazione nazionale, gli Stati contraenti avvieranno negoziati al fine di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione estendendone il campo di applicazione per includere qualsiasi imposta sul patrimonio così introdotta.

b) Quando si fa riferimento nella presente Convenzione a una normativa nazionale specifica, tale riferimento conterrà qualsiasi emendamento, modifica o sostituzione, come comunicato dalle autorità competenti.

c) Considerato che l'obiettivo principale della Convenzione è quello di evitare la doppia imposizione internazionale, gli Stati contraenti convengono che, nel caso in cui le disposizioni della Convenzione sono utilizzati in modo tale da fornire benefici non contemplati o non previsti, le autorità competenti degli Stati contraenti raccomandano, in base alla procedura amichevole dell'articolo 24, specifiche modifiche da apportare alla Convenzione. Gli Stati contraenti convengono inoltre che ogni tale raccomandazione sarà considerata e discussa in modo rapido al fine di modificare la Convenzione, ove necessario.

2. Articolo 3

Per quanto riguarda l'autorità competente dell'Italia nel paragrafo 1, *h)*, *ii)* dell'articolo 3 della Convenzione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza sono i rappresentanti autorizzati del Ministero dell'economia e delle finanze per lo scambio di informazioni.

3. Articolo 4

L'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende un fondo pensione regolamentato stabilito in uno Stato contraente principalmente a beneficio dei residenti di detto Stato, trattato come beneficiario effettivo del reddito che riceve, nonostante il fatto che tutto o parte del suo reddito o degli utili possono essere esenti da imposta in base alla legislazione nazionale di tale Stato. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «fondo pensione regolamentato» indica, nel caso dell'Italia un fondo pensione sotto la supervisione della Commissione di vigilanza sui fondi Pensione - COVIP e, nel caso del Cile un fondo pensione sotto la supervisione della *Superintendencia de Pensiones*.

4. Articolo 5

Ai fini del calcolo dei termini di cui al paragrafo 3 dell'articolo 5, le attività svolte da un'impresa associata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione saranno aggregate nel periodo durante il quale le attività sono svolte dall'impresa se le attività delle imprese associate sono correlate.

Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 5, resta inteso che, qualora le condizioni commerciali o finanziarie formulate o imposte tra il mediatore o l'agente e l'impresa siano diverse da quelle che sarebbero intercorse tra persone indipendenti, tali mediatore o agente non saranno considerati un agente che gode di uno status indipendente ai sensi del paragafo 6 dell'articolo 5.

5. Articolo 7

Con riferimento all'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attività, utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformità con i principi enunciati all'articolo 7.

6. Articolo 7

Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

7. Articolo 8

Con riferimento all'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale;

b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori,

qualora essi costituiscano utili occasionali rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
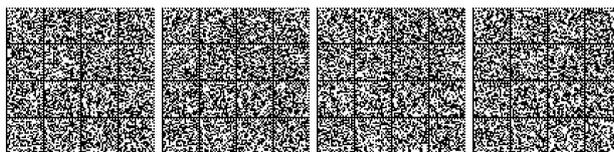
8. Articolo 10

Con riferimento all'articolo 10, si è convenuto che, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta addizionale in base alle disposizioni delle leggi del Cile, qualora:

(i) l'imposta di prima categoria cessi di essere pienamente deducibile nella determinazione dell'importo dell'imposta addizionale da versare; o

(ii) l'aliquota dell'imposta addizionale applicata ad un residente in Italia, come determinato ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione, supera il 35 per cento,

gli Stati contraenti si consultano tra loro al fine di modificare la Convenzione al fine di ristabilire l'equilibrio di benefici previsti dalla Convenzione.

9. Articoli 11 e 12

Resta inteso che se un accordo o una convenzione tra il Cile ed uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico entra in vigore dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e prevede che il Cile esenti gli interessi o i canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile, o limiti l'imposta applicabile dal Cile su tali interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) ad un'aliquota inferiore a quella prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 11 o dal paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione, tale esenzione o aliquota inferiore si applica automaticamente a interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell'Italia, nonché a interessi o canoni provenienti dall'Italia ed il cui beneficiario effettivo è un residente del Cile, allo stesso modo in cui tale esenzione o tale aliquota inferiore fosse specificata in detti paragrafi. L'autorità competente cilena informa senza indugio l'autorità competente italiana che si sono verificate le condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.

10. Articolo 13

I fondi pensione di cui all'articolo 13 sono quelli definiti ai fini dell'articolo 4 della presente Convenzione.

11. Articolo 19

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi alle banche centrali di Italia (Banca d'Italia) e Cile (Banco Central) sono oggetto delle disposizioni in materia di funzioni pubbliche.

12. Articolo 22

Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 22, nel caso in cui l'Italia adotti una normativa nazionale che - in aggiunta o in sostituzione del regime di esenzione dei dividendi esistente al momento della firma della Convenzione - conceda un credito d'imposta estera diretta e indiretta, l'Italia deve consentire una deduzione dell'imposta sul reddito effettivamente pagata da una società distributrice dei dividendi che si riferisce agli utili con i quali tali dividendi siano pagati (imposta di prima categoria).

13. Articolo 27

a) L'espressione conclusiva del paragrafo 1 dell'articolo 27, «la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione» è definita ai sensi delle procedure previste dalla legislazione nazionale e alla prassi amministrativa di ciascuno Stato contraente.

b) In relazione ai redditi ai sensi dell'articolo 10, il 25 per cento di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 non si applica nei confronti di tali pagamenti dal Cile, resta invece applicabile l'imposta supplementare dovuta in Cile, a condizione che l'imposta di prima categoria sia pienamente deducibile nel calcolo dell'importo dell'imposta supplementare.

14. Articolo 29

Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 2, fatte salve le informazioni che possono essere richieste dal contribuente per l'accertamento del diritto ai benefici della Convenzione, il certificato ufficiale rilasciato dall'autorità fiscale per avere diritto a un rimborso, a un'esenzione o all'applicazione di un'aliquota ridotta d'imposta sul reddito prevista dalla Convenzione comprende informazioni circa l'identità del contribuente, il periodo durante il quale il contribuente è un residente dello Stato contraente e certifica che il residente è soggetto a tassazione in detto Stato contraente (salvo quanto previsto nel presente Protocollo al numero 3).

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Santiago, Repubblica del Cile, il giorno 23 ottobre dell'anno 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Cile
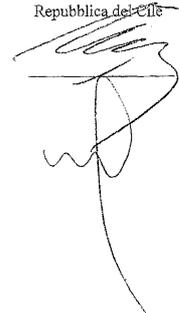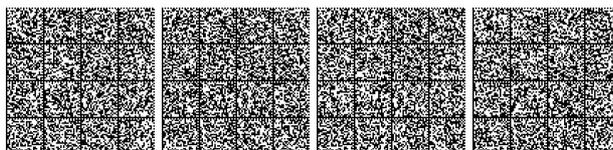
CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Chile,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States)

Have agreed as follows:
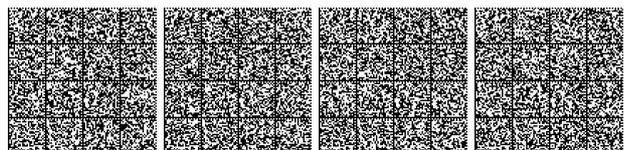
CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivision or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in Chile, the taxes imposed under the Income Tax Act, "Ley sobre Impuesto a la Renta" (hereinafter referred to as "Chilean tax"); and

(b) in Italy,

(i) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);

(ii) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle società);

(iii) the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);

whether or not they are collected by withholding at source (hereinafter referred to as "Italian Tax".)

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall, at

the end of each year, notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

b) the term "Chile" means the Republic of Chile and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Chile, in compliance with its legislation and in conformity with International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Chile or Italy, as the context requires;

d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resideot of the other Contracting State;

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when such transport is solely between places in the other Contracting State;

h) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Chile, the Minister of Finance, the Commissioner of the Revenue Service, or their authorised representatives, and

(ii) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance or its authorised representatives;

i) the term "national" means:
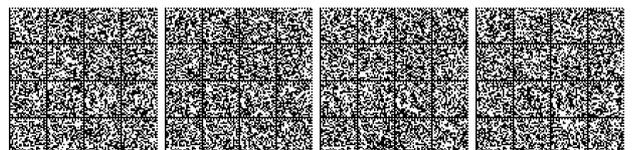
(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; or

(ii) any legal person, *partnership* or association constituted in accordance with the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State, any political and administrative subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard in particular to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of
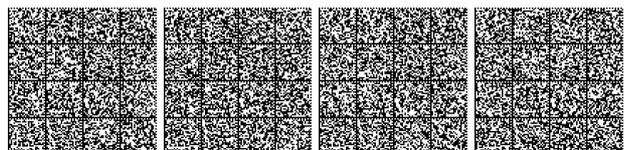
such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Convention.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop; and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the exploration for or the exploitation of natural resources.

3. The term "permanent establishment" shall also include:

a) a building site or construction or installation project and the supervisory activities in connection therewith, but only if such building site, construction or activities last more than six months, and

b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other individuals engaged by the enterprise for such purpose where such activities continue within the country for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
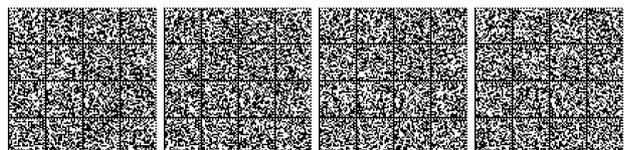
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities;

provided that such activity is of a preparatory or auxiliary character.

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or

b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are

a) in the name of the enterprise, or
b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or
c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6.

a) Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

b) For the purposes of this Article, a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's
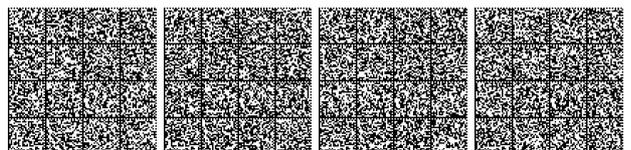
shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Convention, the term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
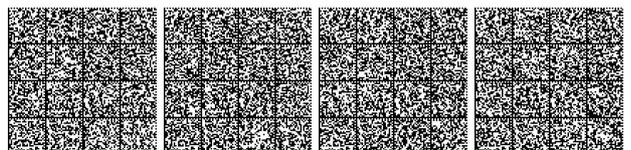
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions necessary expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
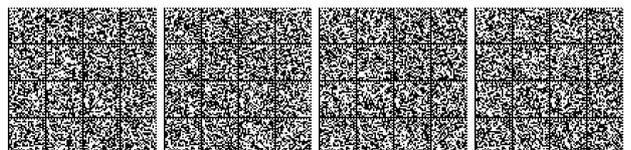
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall, if it agrees that the adjustment made by the first mentioned State is justified both in principle and as regard the amount, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall only be made in accordance with the mutual agreement procedure in Article 24.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State. However, if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company that holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends, and

b) 10 per cent of the gross amount of the dividends, in all other cases.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

The provisions of this paragraph shall not limit the application of the additional tax payable in Chile provided that the first category tax is fully creditable in computing the amount of additional tax.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being
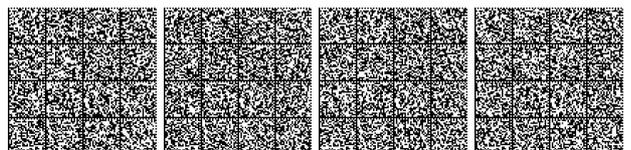
debt claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent on the gross amount of the interest derived from:

(i) loans granted by banks and insurance companies;

(ii) bonds or securities that are regularly and substantially traded on a recognized securities market;

(iii) a sale on credit paid by the purchaser of machinery and equipment to a beneficial owner that is the seller of the machinery and equipment.

b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. The term "interest" as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the State in which the income arises. Income from debt-claims that carry a right to participate in the debtor's
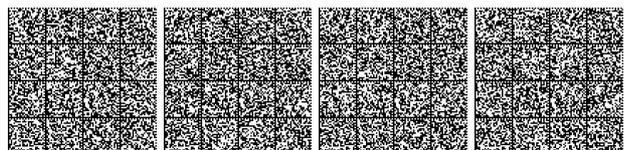
profits shall be regarded as interest under this Article if the contract by its character clearly evidences a loan at interest. The term interest shall not include income dealt with in Article 10.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the royalties for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment;

(b) 10 per cent of the gross amount of the royalties, in all other cases.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including software, films, tapes and other means of image or sound reproduction, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or
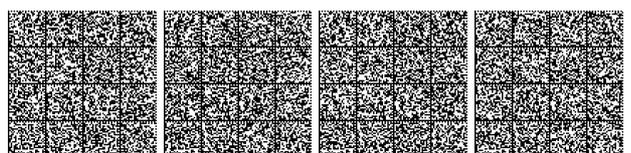
scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
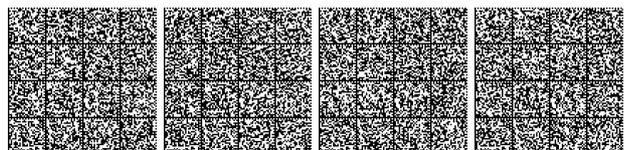
4. Gains derived by a resident of a Contracting State, from the alienation of shares, comparable interests or other rights may be taxed in the other Contracting State if,

a) the alienator at any time during the 365 days preceding such alienation owned, directly or indirectly, shares, comparable interests or other rights representing 20 per cent or more of the capital of a company that is a resident of the other Contracting State, or

b) at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares, comparable interests or other rights derived more than 50 per cent of their value, directly or indirectly, from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other State.

Any other gains derived by a resident of Contracting State from the alienation of shares, comparable interests or other rights may also be taxed in the other Contracting State but the tax so charged shall not exceed 16 percent of the amount of the gain.

Notwithstanding any other provision of this paragraph, gains derived by a pension fund that is a resident of a Contracting State from the alienation of shares, comparable interests or other rights shall be taxable only in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State:

a) if he has a fixed base regularly available in the other Contracting State for purpose of performing the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from the activities performed in that other State may be taxed in that State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
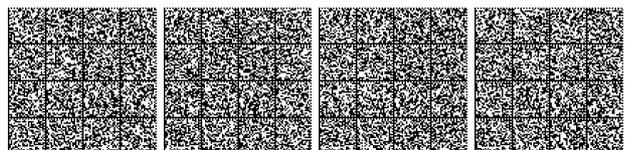
Article 15

INCOME FROM EMPLOYMENT

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person being an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base that the person has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic shall be taxable only in that State.

4. Severance payments shall only be taxed in the Contracting State where the person resided during the employment, unless the other Contracting State, where the employment was exercised, had taxing rights in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 15. In this case, any such severance payment shall be allocated on a pro-rated basis to the Contracting State where the employment was exercised during the period for which the severance payment is paid.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or
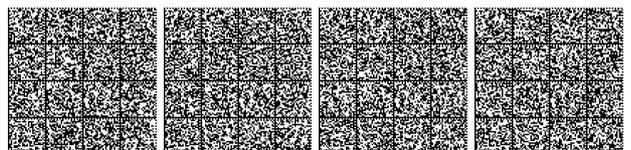
television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18

PENSIONS

1. Pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Other similar remuneration means payments out of a pension fund or pension scheme in which individuals may participate in order to secure retirement benefits, where such fund or scheme is regulated in accordance with the laws of that Contracting State and recognized as such for tax purposes.

2. Alimony and other maintenance payments paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. However, any alimony or other maintenance payments paid by a resident of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State, shall, to the extent it is not allowable as a relief to the payer or excluded from taxpayer's tax base, be taxable only in the first-mentioned State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.
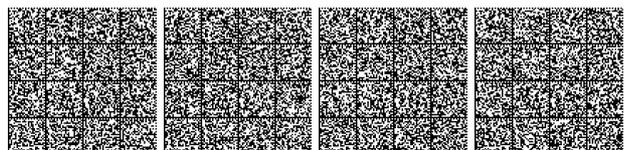
Article 20

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 21

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises and according to the law of that State.

4. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such a case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In the case of Chile, double taxation shall be avoided as follows:

residents in Chile, obtaining income which may, in accordance with the provisions of this Convention be subject to taxation in Italy, may credit the tax so paid against any
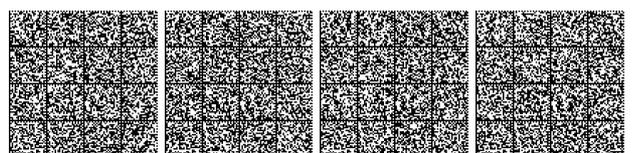
Chilean tax payable in respect of the same income, subject to the applicable provisions of the law of Chile. This paragraph shall apply to all income referred to in this Convention;

2. In the case of Italy, double taxation shall be avoided as follows:

residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Chile, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

In such a case, Italy shall allow as a deduction from the tax so computed the income taxes paid in Chile but the deduction shall not exceed the proportion of the Italian tax attributable to such items of income that such items bear to the entire income.

No deduction will, however, be allowed in cases where, in accordance with Italian laws the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, whether at the request of the recipient or otherwise.

In the case of a dividend paid by a company which is a resident of Chile to a company which is resident of Italy, the tax creditable, in accordance with and under the conditions set in Article 10 and in accordance with the Italian law, shall be the amount of the additional tax paid in Chile after that the first category tax has been deducted when determining the amount of the additional tax.

3. Where, in accordance with any provision of the Convention, income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, that State may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income, take into account the exempted income.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
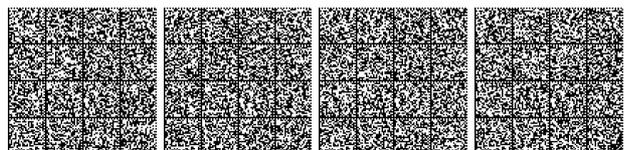
This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 6 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 4 of Article 21, apply, interest, royalties and other reimbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Companies of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar companies of the first mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes that are subject of this Convention.

Article 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by a mutual agreement procedure with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement procedure any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs and may develop appropriate bilateral procedures, conditions and methods for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in the preceding paragraphs of this Article.
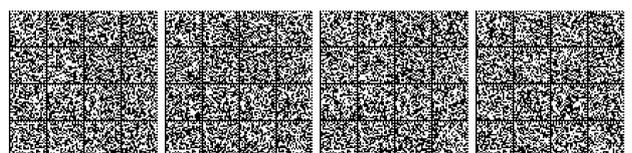
5. Where:

a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case may be submitted to arbitration if the person so requests and the competent authorities of the Contracting States so agree. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

Article 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
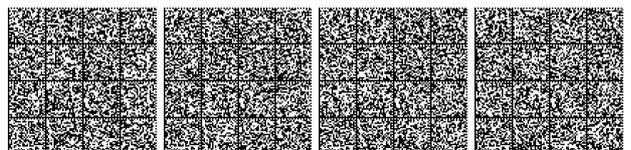
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27

ENTITLEMENT TO BENEFITS

1. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

2. Where an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State, and the first-mentioned Contracting State treats that income as attributable to a permanent establishment situated outside of that Contracting State, the tax benefits that otherwise would apply under the other provisions of this Convention shall not apply to that income if:

a) the profits of that permanent establishment are subject to a combined aggregate effective rate of tax in the first-mentioned Contracting State and the state in which the
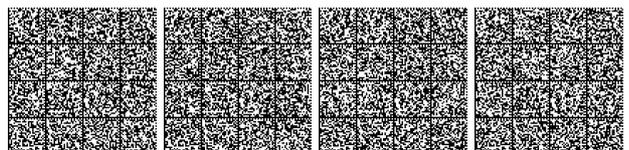
permanent establishment is situated of less than 60 percent of the general rate of company tax applicable in the first-mentioned Contracting State; or

b) the permanent establishment is situated in a third state that does not have a comprehensive income tax treaty in force with the Contracting State from which the benefits of this Convention are being claimed, unless the first-mentioned Contracting State includes the income attributable to the permanent establishment in its tax base.

Any dividends, interest or royalties to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable in the other Contracting State at a rate that shall not exceed 25 per cent of the gross amount thereof. Any other income to which the provisions of this paragraph apply shall be taxed in accordance with the domestic law of the other Contracting State, notwithstanding any other provision of this Convention. However, if a resident of a Contracting State is denied the benefits of this Convention pursuant to this paragraph, the competent authority of the other Contracting State may, nevertheless, grant the benefits of this Convention with respect to a specific item of income, if such grant of benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of this paragraph.

Article 28

MISCELLANEOUS RULES

1. In relation to the investment accounts or funds ("collective investment vehicles") established in a Contracting State, which do not meet the definition given in paragraph 1 of Article 4, the provisions of this Convention shall not be interpreted to restrict the imposition of tax, in either of the Contracting States according to its internal law, on the remittances made by such investment accounts or funds, as well as on the income derived from the redemption or alienation of the quotas held by the participants in such investment accounts or funds.

2. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 3 of Article 24 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.

3. Nothing in this Convention shall affect the application of the existing provisions of the Chilean legislation DL 600 (Foreign Investment Statute) as they are in force at the time of signature of this Convention and as they may be amended from time to time without changing the general principle thereof.

4. Nothing in this Convention shall affect the taxation in Chile of a resident in Italy in respect of profits attributable to a permanent establishment situated in Chile, under both

the first category tax and the additional tax but only as long as the first category tax is fully deductible in computing the additional tax.

5. Contributions to a pension scheme established in and recognised for tax purposes in a Contracting State that are made by or on behalf of an individual who renders services in the other Contracting State shall, for the purposes of determining the individual's tax payable and the profits of an enterprise which may be taxed in that State, be treated in that State in the same way and subject to the same conditions and limitations as contributions made to a pension scheme that is recognised for tax purposes in that State, provided that:

a) the individual was not a resident of that State, and was participating in the pension scheme, immediately before beginning to provide services in that State, and

b) the pension scheme is accepted by the competent authority of that State as generally corresponding to a pension scheme recognised as such for tax purposes by that State.

For the purposes of this paragraph:

i) the term "a pension scheme" means an arrangement in which the individual participates in order to secure retirement benefits payable in respect of the services referred to in this paragraph and

ii) a pension scheme is recognised for tax purposes in a State if the contributions to the scheme would qualify for tax relief in that State.

The benefits granted under this paragraph shall not exceed the benefits that would be allowed by the other State to its residents for contributions to, or benefits otherwise accrued under a pension scheme recognized for tax purposes by that State.

Article 29

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State shall, at the request of the taxpayer, be refunded to the extent that the right to levy the taxes is limited by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, which shall be made within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to make the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the benefits provided for by the Convention.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be construed to prevent the competent authorities of the Contracting States from establishing other modes of application of the benefits provided for by the Convention.
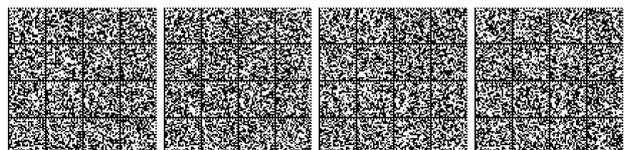
CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting States shall notify the other through diplomatic channels of the completion of the domestic procedures required by law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications.

2. The provisions of this Convention shall have effect:

a) in Chile, in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and

b) in Italy,

(i) in respect of taxes withheld at the source, on the amounts derived on or after the first January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, on the taxes relating to the taxable years on or after the first January of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

Article 31

TERMINATION

1. This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force.

2. In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) in Chile, in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given; and

b) in Italy,

(i) in respect of taxes withheld at the source, on the amounts derived on or after the first January in the calendar year next following that in which the notice is given;

(ii) in respect of other taxes on income, on the taxes relating to the taxable years on or after the first January of the calendar year next following that in which the notice is given.

3. With respect to provisions not covered in subparagraphs a) or b) of paragraph 2, this Convention shall cease to have effect on the first day of January of the calendar year next following that in which the notice is given. Requests for information received before the date on which the notice of termination is given shall be dealt with in accordance with the provisions of this Convention. The Contracting States shall remain bound by the confidentiality duties provided for in Article 25 with respect to any information obtained under this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the signatories, duly authorised to that effect, have signed this Convention.

DONE in duplicate at .... on ...., in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
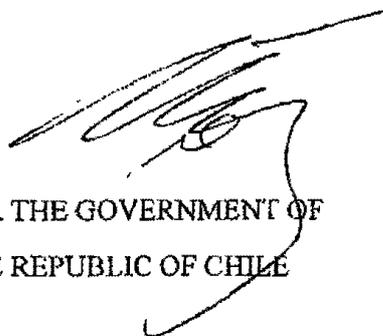
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE
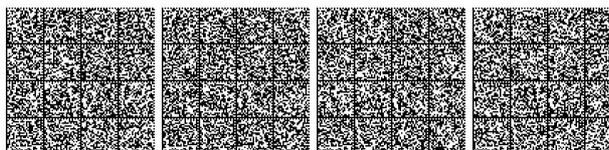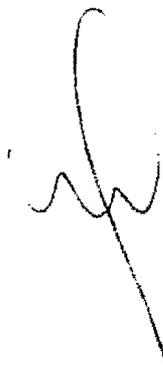
PROTOCOL TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

On signing the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Chile for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

1. In general

a) It is understood that if, after the date in which the Convention enters into force, either Contracting State introduces a tax on capital under its domestic law, the Contracting States will enter into negotiations with a view to concluding a Protocol to amend the Convention by extending its scope to include any tax on capital so introduced.

b) When a reference in this Convention is made to specific domestic legislation, such reference shall include any amendments, modifications or substitutions, as communicated between the competent authorities.

c) Considering that the main aim of the Convention is to avoid international double taxation, the Contracting States agree that, in the event the provisions of the Convention are used in such a manner as to provide benefits not contemplated or not intended, the competent authorities of the Contracting States shall, under the mutual agreement procedure of Article 24, recommend specific amendments to be made to the Convention. The Contracting States further agree that any such recommendation will be considered and discussed in an expeditious manner with a view to amending the Convention, where necessary.

2. Article 3

As for the competent authority of Italy in paragraph 1, h), ii) of Article 3 of the Convention, the Revenue Agency and the *Guardia di Finanza* are the authorized representatives of the Ministry of Economy and Finance for the Exchange of Information.

3. Article 4

The term "resident of a Contracting State" includes a regulated pension fund which is established in a Contracting State primarily for the benefit of residents of that State, which shall be treated as the beneficial owner of the income it receives, notwithstanding that all or part of its income or gains may be exempt from tax under the domestic law of that State. For the purposes of this Convention the term "regulated pension fund" means, in the case of Italy a pension fund supervised by the *Commissione di vigilanza sui fondi pensione- COVIP* and in the case of Chile a pension fund supervised by *Superintendencia de Pensiones*.
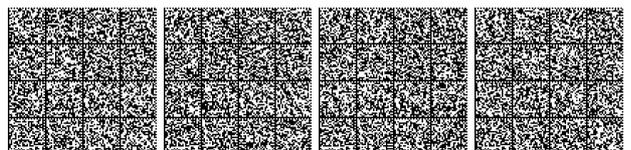
4. Article 5

For the purposes of computing the time limits in paragraph 3 of Article 5, activities carried on by an enterprise associated with another enterprise within the meaning of Article 9 of this Convention shall be aggregated with the period during which activities are carried on by the enterprise if the activities of the associated enterprises are connected.

With reference to paragraph 6 of Article 5, it is understood that where the commercial or financial conditions made or imposed between the agent and the enterprise differ from those which would be made between independent persons, such agent will not be considered an agent of independent status within the meaning of paragraph 6 of Article 5.

5. Article 7

With reference to Article 7, where an enterprise of a Contracting State which has carried on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, receives, after it has ceased to carry on business as aforesaid, profits attributable to that permanent establishment, such profits may be taxed in that other State in accordance with the principles laid down in Article 7.

6. Article 7

With reference to paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

7. Article 8

With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include:

a) profits derived from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft used in international traffic;

b) profits derived from the use or rental of containers,

if such profits are incidental to the other profits from the operation of ships or aircraft in international traffic.

8. Article 10

With reference to Article 10, it is agreed that, in relation to the application of the additional tax under the provisions of the laws of Chile, should:

(i) the first category tax cease to be fully deductible in determining the amount of additional tax to be paid; or

(ii) the rate of additional tax imposed with respect to a resident of Italy, as determined under the provisions of Article 4 of this Convention, exceed 35 per cent,

the Contracting States shall consult with each other with a view to amending the Convention in order to re-establish the balance of benefits under the Convention.
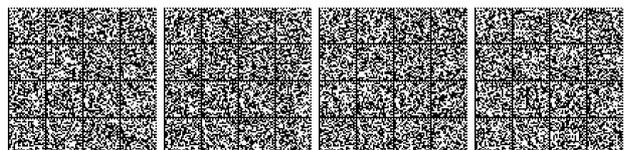
9. Articles 11 and 12

It is understood that if an agreement or convention between Chile and a member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development enters into force after the date of entry into force of this Convention and provides that Chile shall exempt interest or royalties (both in general and in respect of specific categories of interest or royalties) arising in Chile, or limit the tax applicable by Chile on such interest or royalties (both in general and in respect of specific categories of interest or royalties) to a rate lower than that provided for in paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of Article 12 of the Convention, such exemption or lower rate shall apply automatically to interest or royalties (both in general and in respect of specific categories of interest or royalties) arising in Chile and beneficially owned by a resident of Italy, as well as to interest or royalties arising in Italy and beneficially owned by a resident of Chile, in the same manner as if such exemption or such lower rate were specified in those paragraphs. The competent authority of Chile shall without delay inform the competent authority of Italy that the conditions for the application of this paragraph have been met.

10. Article 13

Pension funds referred to in Article 13 are those defined for purposes of Article 4 of this Convention.

11. Article 19

With reference to paragraph 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Central Banks of Italy (Banca d'Italia) and Chile (Banco Central) is covered by the provisions concerning government service.

12. Article 22

With reference to paragraph 2 of Article 22, in case Italy will adopt a domestic legislation which - in addition to or in substitution of the system of dividend exemption existing at the time of the signature of the Convention - grants direct and indirect foreign tax credit, Italy shall allow a deduction of the income tax effectively paid by a company distributing the dividends which relates to the profits out of which such dividends are paid (first category tax).

13. Article 27

a) The conclusion in paragraph 1 of Article 27, "granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention", shall be established according to the procedures provided for by the domestic law and administrative practice of each Contracting State.
b) In relation to income under Article 10, the 25 per cent in paragraph 2 of Article 27 shall not apply with respect of such payments from Chile, instead the additional tax payable in Chile shall be applicable, provided that the first category tax is fully creditable in computing the amount of additional tax.
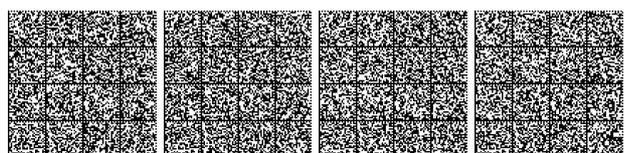
14. Article 29

For purposes of Article 29 paragraph 2, without prejudice to information that may be requested from the taxpayer to ascertain the entitlement to the benefits of the Convention, the official certificate issued by the tax authority for being entitled to a refund, exemption, or application of a reduced tax rate on income provided for in the Convention shall include information as to the identity of the taxpayer, the period for which the taxpayers is a resident of the Contracting State and certify that the resident is liable to tax in that Contracting State (except as provided for in this Protocol under number 3).

IN WITNESS WHEREOF the signatories, duly authorised to that effect, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at .... on ...., in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
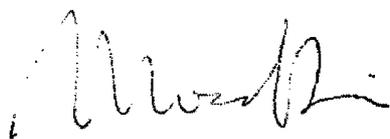
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE
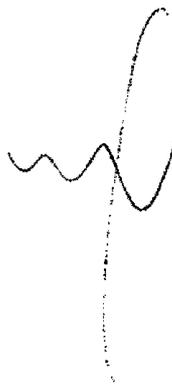
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3759):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI).

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 9 maggio 2016 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17 maggio e il 29 giugno 2016.

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2466):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 14 luglio e il 3 agosto 2016.

Esaminato in aula ed approvato il 18 ottobre 2016.

16G00225

LEGGE 3 novembre 2016, n. **213**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ

Il Governo del Regno hascemita di Giordania e il Governo della Repubblica italiana, chiamati in seguito «Parti contraenti»;

Desiderosi di rafforzare e di estendere la cooperazione nelle materie rientranti nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza;

Convinti di contribuire in tal modo al consolidamento delle relazioni esistenti tra i due Paesi;

Consapevoli che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità costituiscono per entrambi i Paesi una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;
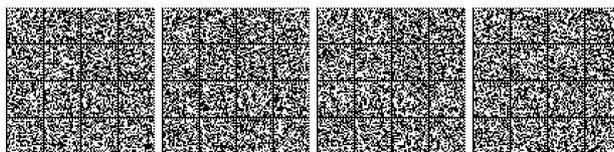
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità;

Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961) così come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971) e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del «Piano globale di azione» (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU e la Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e a New York il 26 novembre 2002 dal Regno hascemita di Giordania; le rilevanti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, in particolare la n. 1373 (New York, 28 settembre 2001) e convenzioni internazionali antiterrorismo;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, si impegnano a stabilire una cooperazione nei settori che rientrano nelle rispettive attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità in tutte le sue varie manifestazioni.

Articolo 2

Le Parti contraenti stabiliscono che le strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo sono:

a) per la Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) per il Regno hascemita di Giordania, la Direzione di pubblica sicurezza. Al fine di consentire il reciproco scambio delle informazioni per la collaborazione operativa le Parti contraenti si comunicheranno, per iscritto, i rispettivi punti di contatto.

Articolo 3

Le Parti contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessario per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro la criminalità anche mediante l'impiego di ufficiali di collegamento e l'utilizzo di collegamenti telematici.

Articolo 4

In conformità con le rispettive legislazioni nazionali e senza pregiudizio degli impegni derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali:

a) su richiesta degli organi competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potrà promuovere procedure investigative nel caso di attività concernenti la criminalità anche al fine di evitare azioni terroristiche;

b) la Parte richiesta si impegnerà a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.

Articolo 5.

In materia di lotta contro il terrorismo, la cooperazione si effettuerà attraverso:

a) il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti l'attività dei gruppi terroristici, gli episodi e le tecniche con un costante aggiornamento delle informazioni relative alle minacce terroristiche, in particolar modo quando tali episodi o minacce mettono a repentaglio gli interessi dei due Stati;

b) lo scambio periodico di esperienze e di conoscenze in materia di sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e marittimi volto a un continuo miglioramento delle norme di sicurezza vigenti che consenta il progressivo adattamento all'evoluzione della minaccia terroristica;

c) in casi di urgenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a trasmettere con il mezzo più rapido notizie dettagliate relative all'episodio terroristico, all'identificazione degli autori trasmettendo anche per via telematica o con altro sistema, fotografie, rilievi dattiloscopici e quant'altro utile per la loro completa identificazione, nonché notizie sui gruppi terroristici di appartenenza e sulla presenza di soggetti ad essi aderenti sul territorio dell'altro Paese, per l'immediato avvio di indagini coordinate.

Articolo 6

In conformità alle rispettive legislazioni nazionali, la cooperazione nel settore della lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori verterà su:

a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di dette sostanze e precursori;

b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;

c) lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;

d) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere.

Le Parti contraenti si impegnano a utilizzare, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, la tecnica delle «consegne controllate», definite dall'articolo 1K della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, nonché a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in tale settore.

Articolo 7

La cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata si effettuerà nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro di essa;

b) aggiornamento costante delle informazioni sulle attuali minacce poste dal crimine organizzato, nonché sulle
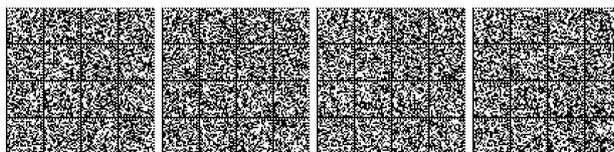
tecniche e sulle strutture responsabili nella lotta contro questo fenomeno; tale aggiornamento potrà realizzarsi anche attraverso lo scambio di esperti e l'organizzazione nei due Paesi di corsi di specializzazione comuni su tecniche operative e d'indagine specifiche ed attraverso visite di studio;

c) scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;

d) scambio di atti legislativi e di provvedimenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonché di informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;

e) cooperazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e dell'evoluzione, nonché delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata, fra cui in particolare quella di stampo mafioso;

f) costante scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;

g) scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata, al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti contraenti, quali quelle riguardanti la falsificazione di documenti, carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali, il traffico di opere d'arte e di antiquariato, di metalli preziosi, di auto rubate, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, i reati commessi attraverso l'uso di strumenti informatici, di internet e di altri mezzi di telecomunicazione, nonché altri crimini particolarmente pericolosi, quali il traffico di armi e munizioni, di materiale esplosivo, strategico e nucleare, l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori ed il riciclaggio di denaro, beni o altre attività di provenienza illecita e le operazioni economico-finanziarie connesse a tale reato, scambiandosi in tal caso quelle notizie che possono consentire per i casi di comune interesse il sequestro e la confisca dei medesimi.

Articolo 8

Le Parti contraenti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, convengono che la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità, come previsto dalle disposizioni del presente Accordo, si estenderà alla ricerca di latitanti responsabili di fatti delittuosi.

Articolo 9

Per la realizzazione della cooperazione prevista dal presente Accordo verranno tenute consultazioni fra i rispettivi Ministri dell'interno, che saranno convocate ogni qual volta le Parti contraenti ritengano necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione.

Sul piano tecnico, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma ed Amman, su convocazione di una delle Parti contraenti, saranno convocate riunioni tra funzionari delle rispettive strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo, per valutare l'attività svolta ed individuare i nuovi obiettivi da raggiungere.

Potranno essere costituiti gruppi di lavoro *ad hoc* per l'esame di questioni specifiche.

Articolo 10

Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

Articolo 11

Le Parti contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

I dati personali comunicati possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto prescritto dal comma precedente.

Articolo 12

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 13

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, multilaterali o bilaterali sottoscritti dalle Parti contraenti.

Articolo 14

Se una delle Pasti contraenti ritiene che la cooperazione prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi fondamentali dello Stato, potrà respingere, in tutto o in parte, tale cooperazione.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne ed avrà una durata illimitata. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Amman, il 27 giugno 2011, in due originali, ciascuno nella lingua italiana, araba e inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA
FRANCESCO FRANSONI AMBASCIATORE D'ITALIA	SA'D AL-WADIAL-MANASIR SEGRETARIO GENERALE MINISTERO DELL'INTERNO

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC FOR THE FIGHT AGAINST CRIME

The Government of the Hashemite Kingdom of Jordan and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as "The Contracting Parties";

WISHING to strengthen and extend cooperation in security matters falling within their respective competence;

CONVINCED in this way to contribute to the consolidation of the relations between both Countries;

BEING AWARE that crime-related phenomena represent a threat to public order and security of both Countries, as well as to the prosperity and physical integrity of their citizens;

ACKNOWLEDGING the importance of international cooperation in the fight against crime;

RECALLING Resolution No. 45/123 of the UN General Assembly dated 14 December 1990 concerning international cooperation in the Fight Against Organized Crime, as well as the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961) as amended by its Additional Protocol (Geneva, 25 March 1972); the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971), the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988) and the "Global Action Plan" (New York, 23 February 1990), drawn up under the UN aegis, and the UN Convention on the Fight Against Transnational Crime signed in Palermo on 12 December 2000 by the Italian Republic and in New York on 26 November 2002 by the Hashemite Kingdom of Jordan; the relevant UN Security Council Resolutions, in particular Resolution No. 1373 (New York, 28 September 2001) and the International Conventions on the Fight Against Terrorism;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

The Contacting Parties, in conformity with their relevant national legislation, shall commit themselves to cooperating in the security matters falling within their
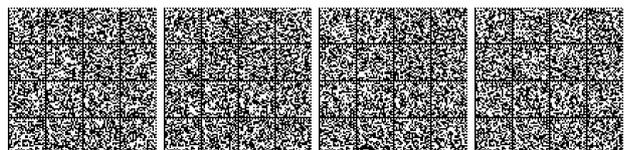
respective competence, with particular reference to the fight against crime in all its forms.

Article 2

The Contracting Parties establish that the bodies responsible for implementing this Agreement shall be the following:

a) for the Italian Republic, the Department of Public Security of the Ministry of the Interior;
b) for the Hashemite Kingdom of Jordan, the Public Security Directorate.

In view of a mutual information exchange to cooperate at operative level, the Contracting Parties shall mutually inform in writing of their own contact points.

Article 3

The Contracting Parties shall agree on the procedures to establish the necessary links for the rapid exchange of information on the fight against crime, also by using their liaison officers and IT links.

Article 4

In conformity with their relevant national legislation and without prejudice to the commitments deriving from other bilateral or multilateral agreements:

a) upon request of the competent bodies of either Contracting Party, the other Contracting Party may promote investigative procedures in case of crime-related activities also with a view to preventing terrorist acts;
b) the requested Party shall commit itself to timely communicating the results of the above mentioned procedures.

Article 5

In the field of counter terrorism, cooperation shall take place through the following:

a) rapid exchange of detailed information on the activities of terrorist groups, on terrorist events and techniques through constant updating of information on terrorist threats, in particular when said events or threats jeopardise the interests of both states;
b) regular exchange of experience and knowledge in the field of land, air and sea transport security aimed at constantly enhancing the security
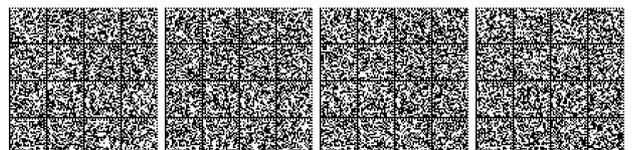
provisions in force, thus allowing a progressive adjustment to the developing terrorist threat;

c) in urgent cases – without prejudice to the provisions of Article 2 of this Agreement – the Contracting Parties shall commit themselves to transmitting – by the quickest means – detailed information on any terrorist event and perpetrators' identification by sending, also by telematic or other means, photos, photo-fingerprints and any other means for the full perpetrators' identification. They shall also transmit information on perpetrators' terrorist groups and on presence of their members on the territory of the other country in order to immediately initiate coordinated investigations.

Article 6

In conformity with their respective national legislation, cooperation in the fight against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and precursors shall focus on:

a) methods to fight against illicit trafficking in said substances and precursors;
b) the use of new technical tools including training methods and the use of anti drug dog units;
c) exchange of information on the new kinds of narcotic drugs and psychotropic substances, on production places and methods, routes and means used by drug traffickers as well as on their concealment techniques, on price variations of said substances and on analysis techniques;
d) methods and ways of implementation on drug controls at borders.

The Contracting Parties, in compliance with their respective national legislation, shall commit themselves to using the technique of "controlled deliveries", as defined in Article 1K of the UN Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988. They shall also commit themselves to promoting the adjustment of national legislation to the international provisions in force in said field.

Article 7

Cooperation in the fight against organized crime shall take place in the following fields:

a) regular, detailed and rapid exchange – upon request or initiative – of information on the various forms of organized crime and the fight against it;
b) constant updating of information on actual threats posed by organized crime, as well as on techniques and bodies responsible for the fight against

this phenomenon. Said updating may also be carried out through the exchange of experts, study visits and the organisation – in both countries – of joint specialisation courses in specific operative and investigation techniques;

c) exchange of operative information of mutual interest on possible contacts between organised criminal groups or associations in both countries;
d) exchange of acts of Parliament and legislative measures, scientific, professional or educational publications on the fight against organised crime, as well as of information on technical tools used during police operations;
e) cooperation in the analysis of the causes, structures, origin, development and forms of organised crime, in particular of Mafia-like crime;
f) constant exchange of experience and technologies for the security of IT communication networks;
g) exchange of operative information on the illicit activities managed by organised crime which both Contracting Parties intend to prosecute, i.e. counterfeiting of documents, banknotes, securities, trademarks and industrial patents; trafficking in works of art and antiques, precious metals, stolen cars; environmental crimes, including trafficking in toxic and radioactive substances; crimes committed by using IT tools, the internet and other telecommunications means, as well as other particularly serious crimes, such as trafficking in weapons and ammunitions, explosive, strategic and nuclear materials, illegal immigration and trade in human beings, sexual exploitation of women and minors and the laundering of money, goods and other illicit profits, and economic and financial transactions related to said crime. To this end, the Contracting Parties shall exchange the information that may lead – as far as cases of mutual interest are concerned – to the seizure and confiscation of said goods.

Article 8

The Contracting Parties, in conformity with their respective national legislation, agree that cooperation in the fight against crime as envisaged by the provisions of this Agreement shall be extended to the search for fugitives responsible for criminal acts.

Article 9

With a view to implementing the cooperation envisaged by this Agreement the respective Ministers of Interior shall meet whenever considered necessary by the Contracting Parties to foster cooperation.
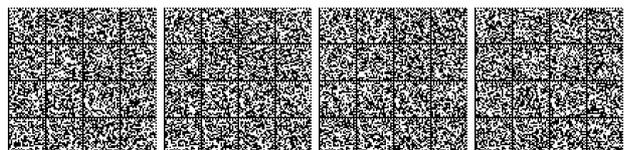
At technical level, at least once a year in Rome and Amman, alternatively, and upon request of either Contracting Party, meetings shall be convened between officials from the bodies responsible for implementing this Agreement in order to assess the activities carried out and identify the new goals to be pursued.
Ad hoc working groups may be set up to analyse specific issues.

Article 10

All requests for information envisaged by this Agreement shall contain a brief description of the underlying reasons.

Article 11

The Contracting Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Agreement shall be used only for the purposes envisaged by it and shall comply with the provisions envisaged by international Conventions as regards human rights.
Personal data may be retransmitted – for the purposes of this Agreement – to other persons or institutions only by previous written authorisation of the sending Party, in compliance with the provisions contained in the paragraph above.

Article 12

All disputes deriving from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 13

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations deriving from other international multilateral or bilateral agreements signed by the Contracting Parties.

Article 14

Either Contracting Party may totally or partly reject the cooperation envisaged by this Agreement, should it believe that it might jeopardise the sovereignty, security, public order and other major interests of the State.
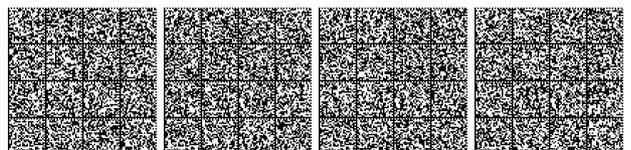
Article 15

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the second note by which the Contracting Parties shall officially notify their compliance with their internal procedures and shall remain in force for an indefinite period of time.
Each Contracting Party may denounce this Agreement through diplomatic channels with at least a six month written notice.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorised by their respective Governments, signed this Agreement.

Done at .....Amman................, on June 22th 2011.. in two original copies, each in the Italian, Arabic and English language. In case of differing interpretations, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
FRANCESCO FRANSONI THE AMBASSADOR OF ITALY	SA'D AL-WADI AL-MANASIR SECRETARY GENERAL MINISTRY OF INTERIOR

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3285):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI) e dal Ministro dell'interno (ALFANO).

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 settembre 2015 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 2 marzo e il 30 marzo 2016.

Esaminato in aula il 2 maggio 2016 e approvato il 17 maggio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2406).

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 7 giugno 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 giugno e il 28 settembre 2016.

Esaminato in aula ed approvato il 18 ottobre 2016.

16G00226
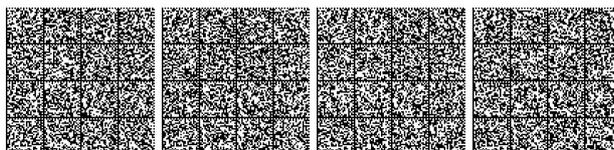
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2016.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria del comune di Bagnara Calabra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2015, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Luca Rotondi, dal viceprefetto aggiunto dottor Vito Turco e dal funzionario economico finanziario dottoressa Maria Cacciola;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015, con il quale il dottor Luca Rotondi è stato sostituito dal dottor Antonio Contarino;

Visto il successivo decreto in data 1° agosto 2016, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2016, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi e la sostituzione della dottoressa Maria Cacciola con la dottoressa Maria Leopardi;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione del dottor Antonio Contarino in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Decreta:

La dottoressa Franca Tancredi — viceprefetto — è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) in sostituzione del dottor Antonio Contarino.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2016
Interno, foglio n. 2120

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2015, il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Luca Rotondi, dal viceprefetto aggiunto dottor Vito Turco e dal funzionario economico finanziario dottoressa Maria Cacciola.

Con decreto in data 9 luglio 2015, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2015, il dottor Luca Rotondi è stato sostituito dal dottor Antonio Contarino.

Con successivo decreto in data 1° agosto 2016, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2016, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi e la sostituzione della dottoressa Maria Cacciola con la dottoressa Maria Leopardi.

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione del dottor Antonio Contarino in seno alla predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Franca Tancredi quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), in sostituzione del dottor Antonio Contarino.

Roma, 18 ottobre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A08190

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2016.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 4 novembre 2016 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, n. 105532, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 92048 del 3 novembre 2016 del dipartimento del Tesoro - Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 4 novembre 2016 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 92575 del 4 novembre 2016 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 4 novembre 2016 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento l'8 novembre 2016 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 23 dicembre 2015, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 5,75% 1° febbraio 2002/1° febbraio 2033 cod. IT0003256820 per l'importo nominale di euro 1.500.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 148,471 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

- CTZ 27 febbraio 2017 cod. IT0005089955 per nominali euro 660.076.000,00 al prezzo di euro 100,093;
- CCTeu 15 ottobre 2017 cod. IT0004652175 per nominali euro 338.953.000,00 al prezzo di euro 100,753;
- BTP 3,50% 1° novembre 2017 cod. IT0004867070 per nominali euro 530.178.000,00 al prezzo di euro 103,610;
- BTP 4,50% 1° febbraio 2018 cod. IT0004273493 per nominali euro 386.540.000,00 al prezzo di euro 105,630;
- BTP 4,50% 1° agosto 2018 cod. IT0004361041 per nominali euro 248.123.000,00 al prezzo di euro 107,710.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 4 novembre 2016 (regolamento 8 novembre 2016), è la seguente:

titolo emesso		Importo nominale in circolazione
- BTP 5,75% 1° febbraio 2002/1° febbraio 2033	(IT0003256820)	16.954.000.000,00
titoli riacquistati		
- CTZ 26 febbraio 2015/27 febbraio 2017	(IT0005089955)	11.383.197.000,00
- CCTeu 15 ottobre 2010/15 ottobre 2017	(IT0004652175)	12.975.343.000,00
- BTP 3,50% 1° novembre 2012/1° novembre 2017	(IT0004867070)	15.978.372.000,00
- BTP 4,50% 1° agosto 2007/1° febbraio 2018	(IT0004273493)	22.589.393.000,00
- BTP 4,50% 1° febbraio 2008/1° agosto 2018	(IT0004361041)	25.251.174.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

16A08211

DECRETO 17 novembre 2016.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2016 e valore definitivo anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 novembre 2015 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2015) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2015 e valore definitivo per l'anno 2014»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 2 novembre 2016, prot. n. 19848/16, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2014 ed il periodo gennaio - dicembre 2015 è risultata pari a - 0,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio - dicembre 2016 è risultata pari a -0,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, +0,0 e +0,2;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

16A08212
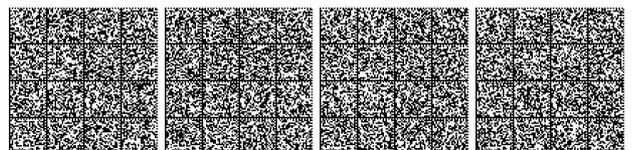
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 luglio 2016.

Soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 per l'anno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, Sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2012 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro e completata nella seduta del 25 maggio 2016 relative alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;
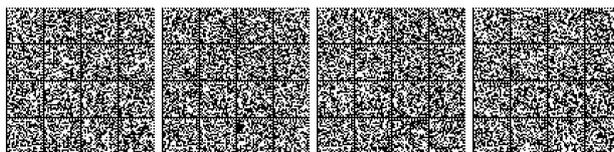
Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010, 332/Ric. del 10 giugno 2011 e 435/Ric. del 13 marzo 2013 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21 novembre 2013 di modifica del predetto decreto direttoriale 332/Ric. del 10 giugno 2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell'importo di euro 200.000,00 dall'art. 15 all'art. 14 sezione «Nazionale» per le domande di assunzione di personale di ricerca;

Atteso che, ad oggi, le disponibilità residue del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2012 si quantificano in € 26.469.014,74 per il credito d'imposta - aree depresse e per il contributo nella spesa in € 411.218,66 per le aree depresse ed in € 76.050,32 per l'area nazionale;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il soggetto indicato nell'allegato è ammesso all'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. Il predetto allegato è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. L'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 25.822,84 di cui € 20.568,27 nella forma del credito d'imposta - aree depresse; € 5.164,57 nella forma del contributo nella spesa - area nazionale - graverà sul Fondo agevolazione alla ricerca come citato in premessa.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'erogazione dell'agevolazione nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta, è subordinate alla verifica dello stato di vigenza della società beneficiaria.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3874

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Altro	17/09/2012 **355**	10:00:05.703 63983	FARMACEUTICI PROCEMSA S.P.A. **B18F13000890001**	Assunzione 1	07410740018 NICHELINO TO	**5.164,57**	**20.658,27**
					Totali (€)	**5.164,57**	**20.658,27**

16A08191

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2016.

Modifica del decreto 27 settembre 2016 di «Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di etofenprox, sulla base del dossier di Allegato III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale 27 settembre 2016 di «Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di etofenprox, sulla base del dossier «Trebon» 287.5 g/L EC di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari»;

Tenuto conto che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al sopra citato decreto, a nome dell'impresa Sipcam Italia S.p.A., riregistrati con il decreto dirigenziale 27 settembre 2016 hanno ottenuto una modifica di composizione;

Rilevato che nella parte relativa allo smaltimento delle scorte del citato decreto 27 settembre 2016 è stata riportata la frase relativa alla rietichettatura delle confezioni dei prodotti da commercializzare e da utilizzare anziché quella prevista per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti fitosanitari stessi;

Ritenuto di dover modificare il decreto 27 settembre 2016 nella parte relativa allo smaltimento delle scorte sostituendo la frase relativa alla rietichettatura con la frase: «La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.»;

Rilevato che nell'allegato al decreto stesso del 27 settembre 2016 è stato erroneamente inserita una frase di pericolo P206 al posto della P260 nella colonna relativa alla «Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare» per tutti i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato a suddetto decreto;

Rilevato inoltre che nell'allegato al decreto stesso del 27 settembre 2016 è stato erroneamente inserito nel paragrafo delle modifiche autorizzate l'eliminazione della coltura fagiolino che invece è stata sostenuta, mentre non sono state inserite le colture del fico e del melograno che effettivamente sono state eliminate dalle etichette di tutti i prodotti fitosanitari presenti nell'allegato al sopracitato decreto;

Ritenuto altresì di dover modificare per tutti i prodotti fitosanitari riportati nella tabella inserita nell'allegato del decreto 27 settembre 2016 sostituendo l'eliminazione della coltura del fagiolino con l'eliminazione delle colture del fico e del melograno e inserendo la frase di pericolo P260 al posto della P206;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 27 settembre 2016 di «ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di etofenprox, sulla base del dossier TREBON 287.5 g/L EC di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari», viene così modificato nella parte relativa allo smaltimento delle scorte, si sostituisce la frase relativa alla rietichettatura con la frase:

«La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.»

Inoltre viene così modificata la tabella inserita nell'allegato al decreto sopra citato:

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	8735	TREBON UP	23/03/1995	Sipcam Italia S.p.A.	ATTENZIONE H315-H319-H336-H362-H410; EUH401-EUH066; P102-P260-P263-P270-P280-P302+P352-P305+P351+P338
	Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione - Eliminazione delle colture: **more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva a spina, prezzemolo erba cipollina, cerfoglio, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, maggiorana, fico, melograno, fava da baccello fresco, cece, lenticchia, lupino, cicerchia, pioppo.**				
2.	11767	BIG PLUS	23/09/2003	Sipcam Italia S.p.A..	ATTENZIONE H315-H319-H336-H362-H410; EUH401-EUH066; P102-P260-P263-P270-P280-P302+P352-P305+P351+P338
	Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione - Eliminazione delle colture: **more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva a spina, prezzemolo erba cipollina, cerfoglio, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, maggiorana, fico, melograno, fava da baccello fresco, cece, lenticchia, lupino, cicerchia, pioppo.**				

3.	15491	SWORD UP	15/10/2012	Sipcam Italia S.p.A.	ATTENZIONE H315-H319-H336-H362-H410; EUH401-EUH066; P102-P260-P263-P270-P280-P302+P352-P305+P351+P338
	Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione - Eliminazione delle colture: **more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva a spina, prezzemolo erba cipollina, cerfoglio, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, maggiorana, fico, melograno, fava da baccello fresco, cece, lenticchia, lupino, cicerchia, pioppo.**				

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, 28 ottobre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

16A08183

DECRETO 28 ottobre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 1-Decanolo, sulla base del dossier UBI 6498.01 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2011 di recepimento della direttiva 211/33/UE della Commissione del 8 marzo 2011, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva 1-decanolo;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva 1-decanolo decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Royaltac N presentato dall'impresa Chemtura Italy Srl ora Macdermid Agricultural Solutions Italy Srl, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 5 maggio 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva 1-decanolo;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BI 6498.01, svolta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 maggio 2021, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 1-decanolo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Royaltac N;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 1-DECANOLO, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla data del presente decreto, per il prodotto fitosanitario inserito nell'allegato, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 28 ottobre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva 1-Decanolo ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla basa del dossier UBI 6498.01 di All. III fino al 31 maggio 2021 ai sensi del decreto ministeriale del 5 maggio 201 di recipimento della direttiva 211/33/UE della Commissione dell'8 marzo 2011.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>9267</td><td>ROYALTAC N</td><td>12/06/1997</td><td>MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS ITALY S.R.L.</td><td>PERICOLO
H317-H318-H410 ;P260 -P273-P280-P302+P352-P305 + P351+ P338 - P333+P313-P363-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate
- Modifica di composizione minore.</td></tr>
</table>

ROYALTAC™ N

Fitoregolatore liquido emulsionabile ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco

ROYALTAC N – Registrazione del Ministero della Salute N. 9267 del 12/06/97

Composizione: Partita n.

1-Decanolo puro g. 78,4 (=679 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS ITALY Srl
Sede legale: Via Vigevano n. 61 – 28069 San Martino di Trecate (NO)
Tel. 0321 789610
Sede operativa: Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)
Tel. 0773 615 210

Stabilimenti di produzione:
Chemtura Italy Srl
Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)
Althaller Italia Srl - S. Colombano al Lambro (MI)

PERICOLO

Contenuto:
Litri 1[1] - 5[1] - 20[1] - 50[1] - 100[2] - 200[2,3] - 500[2,3] - 1000[2,3]

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P260 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e proteggere gli occhi.
REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente UN CENTRO ANTIVELENI o un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Pulire il materiale d'applicazione immediatamente dopo l'uso. Sciacquare gli ugelli e tutte le altre parti tre volte con acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali in associazione ad ugelli che riducano del 50% la deriva e trattare le file di bordo solo verso l'interno.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare in presenza di api. Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il **Royaltac N** agisce per contatto e, per essere completamente efficace, deve bagnare i germogli ascellari delle piante. Il liquido irrorato deve scorrere lungo lo stelo delle piante e, scendendo, venire a contatto con le gemme ascellari. Il prodotto può essere utilmente applicato su qualsiasi varietà di tabacco senza alterarne le caratteristiche organolettiche.

Modalità d'impiego
Periodo di applicazione: il **Royaltac N** può essere impiegato dopo la cimatura: trattare con **Royaltac N** entro e non oltre 2 giorni (preferibilmente entro 24 ore) dalla cimatura, asportando nell'operazione di cimatura anche i germogli ascellari più lunghi di 2,5 cm.

Dosi d'impiego
Il **Royaltac N** si impiega alla dose di 20 litri/ha, utilizzando un volume d'acqua di 600 l/ha.

Metodi di applicazione
Il trattamento con **Royaltac N** deve essere eseguito con mezzi meccanici (irroratori a barre). Devono essere impiegati ugelli che producano un getto grossolano (come gocce di pioggia leggera), mantenuti sopra le piante ad un'altezza tale da fare liberamente scorrere la miscela lungo lo stelo ed evitando di bagnare, sia pure accidentalmente, la pagina inferiore delle foglie. Un'accurata taratura della macchina è essenziale affinché le condizioni d'applicazione siano rigorosamente osservate e per un'adeguata applicazione del prodotto alla coltura. Gli ugelli, in gruppo di tre per fila di piante, devono essere disposti a 20 cm di distanza uno dall'altro, rivolti verso il basso: quello centrale verticale ed allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati in direzione della cima delle piante. La barra irrorante deve essere mantenuta ad un'altezza tale da assicurare agli ugelli una distanza di 30-40 cm dalla sommità delle piante. La pressione alla barra deve essere di 0,5-1 atm.; si prescrive pertanto l'impiego di un manometro sensibile avente 3 atm. come fondo scala.

Numero di applicazioni
Un solo trattamento con **Royaltac N** è sufficiente per la devitalizzazione dei germogli ascellari. In presenza di germogli eccezionalmente vigorosi, possono essere utili ulteriori 1 o 2 trattamenti ad intervalli di 5 giorni. L'impiego del **Royaltac N**, avente lo scopo di eliminare i germogli già presenti al momento del trattamento, dovrebbe essere integrato con l'applicazione di un prodotto a base di idrazide maleica, avente azione sistemica e lo scopo di inibire la formazione dei nuovi germogli.

Avvertenze:
- evitare che la miscela vada a contatto con la pagina inferiore delle foglie,sensibile e pertanto soggetta ad ustionarsi; si sconsiglia di trattare in giornate ventose e su piante inclinate che vanno anticipatamente raddrizzate;
- evitare di applicare la miscela nelle ore più calde della giornata. Al mattino attendere che la rugiada sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento pomeridiano;
- il prodotto agisce entro un'ora; una eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare in caso di pioggia e con le foglie bagnate;
- non trattare piante ammalate, malnutrite e comunque sofferenti;
- agitare il prodotto prima dell'uso nel suo contenitore;
- il **Royaltac N** va usato da solo. Preparare la miscela subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore;
- non applicare in presenza di infestanti fiorite;
- non superare le dosi consigliate.

Compatibilità
Il **Royaltac N** va impiegato da solo.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

[1] **IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
[2] **ATTENZIONE: Contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo; non disperdere nell'ambiente.**
[3] **Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

™ Marchio registrato

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 28 OTTOBRE 2016

16A08184

DECRETO 28 ottobre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di 1-Decanolo, sulla base del dossier 1-Decanol 685 g/L EC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2011 di recepimento della direttiva 211/33/UE della Commissione dell'8 marzo 2011, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva 1-decanolo;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva 1-decanolo decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ANTAK, presentato dall'impresa Drexel Chemical Company, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 5 maggio 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva 1-decanolo;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo 1-Decanol 685 g/L EC, svolta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 maggio 2021, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 1-decanolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ANTAK;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 1-Decanolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 28 ottobre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1-Decanolo ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier 1-Decanol 685 g/L EC di All. III fino al **31 Maggio 2021** ai sensi del decreto ministeriale del 5 maggio 2011 di recepimento della direttiva 211/33/UE della Commissione del 8 Marzo 2011.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	10988	ANTAK	12/07/2001	AGRICO Srl	**ATTENZIONE** EUH401;H410-H319;P208-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501
	Modifiche autorizzate **-** Eliminazione taglie: **5L, 20L**.				
2.	6162	DE-SPROUT	20/12/1984	AGRICO Srl	**ATTENZIONE** EUH401;H410-H319;P208-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Eliminazione taglie: **5L, 20L, 200L**. - Eliminazione stabilimenti di produzione: **Torre Srl** - Torrenieri (SI), **Chemia Spa** - Sant'Agostino (FE).				
3.	9723	DE-SPROUT N	03/09/1998	AGRICO Srl	**ATTENZIONE** EUH401;H410-H319;P208-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501
	Modifiche autorizzate: **-** Eliminazione taglie: **5L, 20L**. - Eliminazione stabilimenti di produzione: **Torre Srl** - Torrenieri (SI), **Chemia Spa** - Sant'Agostino (FE).				

s.a. 1-Decanolo FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

ANTAK

FITOREGOLATORE

Prodotto ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Composizione:

- n-Decanolo puro	g 79 (685 g/L)
- Coformulanti.	q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ATTENZIONE

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione vigente sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

AGRICO Srl - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA +39 051254132

Stabilimento produttore: DREXEL CHEMICAL COMPANY - Memphis, TN (U.S.A.)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10988 del 12/07/2001 **Partita n.** Taglie autorizzate: litri 10 - litri 50 - litri 100 - litri 1000*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti, tuta/abbigliamento da lavoro e protezione oculare durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta e non prima che siano trascorse 24 ore dall'applicazione.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 20 m in associazione ad ugelli che riducano la deriva del 50% e trattare le file di bordo solo verso l'interno.

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare in presenza di api./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: Attivo per contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento determinando una necrosi selettiva. Il prodotto è costituito da un solo componente alla massima purezza con esaltazione della rapidità d'azione e della selettività.

Colture protette: Tabacco.

Scopo dell'impiego: Controllo selettivo dei germogli ascellari e pedali.

Concentrazioni e dosi d'impiego: il prodotto s'impiega alla dose di 3,75-4,5 litri di prodotto in 96,25-95,5 litri d'acqua utilizzando 450 litri di miscela per ettaro (corrispondenti a 17-20 litri di prodotto per ettaro).

Epoche d'impiego: Il prodotto può essere impiegato dopo la cimatura, che si esegue allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni fiorali e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore, dalla cimatura.

Metodi d'applicazione: È determinante per il buon esito che il prodotto venga a contatto con i germogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto della pianta fino alla base. È importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea. Gli ugelli, tre per fila di piante e disposti a 20 cm di distanza fra loro, sono rivolti verso il basso: quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm, permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da permettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.

Numero d'applicazioni: Nella normalità dei casi è sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; in caso di forte attività vegetativa può essere utile un secondo trattamento a 10 giorni dal primo. **Si raccomanda di non superare la quantità massima di 37 litri di prodotto all'anno.** Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico, a base di idrazide maleica, che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici.

Avvertenze per l'impiego:

- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento: un'eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

COMPATIBILITÀ:

Usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie, delicata e soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attendere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata.
- Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28 ottobre 2016

rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
(*) Avvertenza limitata alla taglia da 1000 litri: Attenzione : contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28 ottobre 2016

DE-SPROUT N

FITOREGOLATORE

Prodotto ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Composizione:

- n-Decanolo puro g 79 (685 g/L)
- Coformulanti. q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ATTENZIONE

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione vigente sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

AGRICO Srl - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA +39 051254132

Stabilimento produttore: DREXEL CHEMICAL COMPANY - Memphis, TN (U.S.A.) – ALTHALLER ITALIA S.R.L. San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9723 del 03/09/1998 Partita n. Taglie autorizzate: litri 10 - litri 50 - litri 100 - litri 1000*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti, tuta/abbigliamento da lavoro e protezione oculare durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta e non prima che siano trascorse 24 ore dall'applicazione.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 20 m in associazione ad ugelli che riducano la deriva del 50% e trattare le file di bordo solo verso l'interno.

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare in presenza di api./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: Attivo per contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento determinando una necrosi selettiva. Il prodotto è costituito da un solo componente alla massima purezza con esaltazione della rapidità d'azione e della selettività.

Colture protette: Tabacco.

Scopo dell'impiego: Controllo selettivo dei germogli ascellari e pedali.

Concentrazioni e dosi d'impiego: il prodotto s'impiega alla dose di 3,75-4,5 litri di prodotto in 96,25-95,5 litri d'acqua utilizzando 450 litri di miscela per ettaro (corrispondenti a 17-20 litri di prodotto per ettaro).

Epoche d'impiego: Il prodotto può essere impiegato dopo la cimatura, che si esegue allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni fiorali e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore, dalla cimatura.

Metodi d'applicazione: È determinante per il buon esito che il prodotto venga a contatto con i germogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto della pianta fino alla base. È importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea. Gli ugelli, tre per fila di piante e disposti a 20 cm di distanza fra loro, sono rivolti verso il basso: quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm, permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da permettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.

Numero d'applicazioni: Nella normalità dei casi è sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; in caso di forte attività vegetativa può essere utile un secondo trattamento a 10 giorni dal primo. **Si raccomanda di non superare la quantità massima di 37 litri di prodotto all'anno.** Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico, a base di idrazide maleica, che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici.

Avvertenze per l'impiego:

- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento: un'eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

COMPATIBILITÀ:

Usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie, delicata e soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attendere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata.
- Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28 ottobre 2016

fattori ambientali.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
(*) Avvertenza limitata alla taglia da 1000 litri: Attenzione : contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28 ottobre 2016

DE-SPROUT

FITOREGOLATORE

Prodotto ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Composizione:

- n-Decanolo puro g 79 (685 g/L)
- Coformulanti. q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

PREVENZIONE: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ATTENZIONE

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione vigente sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

AGRICO Srl - Viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA +39 051254132

Stabilimento produttore: DREXEL CHEMICAL COMPANY - Memphis, TN (U.S.A.) – ALTHALLER ITALIA S.R.L. San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 6162 del 20/12/1984 Partita n. Taglie autorizzate: litri 10 - litri 50 - litri 100 - litri 1000*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti, tuta/abbigliamento da lavoro e protezione oculare durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto. Indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta e non prima che siano trascorse 24 ore dall'applicazione.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 20 m in associazione ad ugelli che riducano la deriva del 50% e trattare le file di bordo solo verso l'interno.

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare in presenza di api./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: Attivo per contatto. Devitalizza i giovani tessuti vegetali in rapido accrescimento determinando una necrosi selettiva. Il prodotto è costituito da un solo componente alla massima purezza con esaltazione della rapidità d'azione e della selettività.

Colture protette: Tabacco.

Scopo dell'impiego: Controllo selettivo dei germogli ascellari e pedali.

Concentrazioni e dosi d'impiego: il prodotto s'impiega alla dose di 3,75-4,5 litri di prodotto in 96,25-95,5 litri d'acqua utilizzando 450 litri di miscela per ettaro (corrispondenti a 17-20 litri di prodotto per ettaro).

Epoche d'impiego: Il prodotto può essere impiegato dopo la cimatura, che si esegue allo stadio compreso fra l'allungamento dei bottoni fiorali e l'apertura dei fiori, asportando come regola i germogli lunghi più di 3 cm e trattando entro 2 giorni, meglio entro le 24 ore, dalla cimatura.

Metodi d'applicazione: È determinante per il buon esito che il prodotto venga a contatto con i germogli, scorrendo lungo lo stelo della pianta; debbono pertanto essere impiegati ugelli producenti un getto grossolano e mantenuti ad un'altezza tale da permettere che la miscela raccolta dalle foglie venga convogliata e scorra liberamente lungo il fusto della pianta fino alla base. È importante l'accurata taratura della macchina affinché l'applicazione sia omogenea. Gli ugelli, tre per fila di piante e disposti a 20 cm di distanza fra loro, sono rivolti verso il basso: quello centrale verticale e allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati verso l'interno. L'altezza della barra deve essere tale da mantenere gli ugelli a 30-40 cm dalla cima delle piante. La pressione assai bassa, 0,5-1 atm, permette la formazione di gocce grossolane. La velocità d'avanzamento deve essere tale da permettere che il giusto quantitativo di miscela venga raccolto da ogni pianta.

Numero d'applicazioni: Nella normalità dei casi è sufficiente un solo trattamento per un adeguato controllo dei germogli ascellari; in caso di forte attività vegetativa può essere utile un secondo trattamento a 10 giorni dal primo. **Si raccomanda di non superare la quantità massima di 37 litri di prodotto all'anno.** Un trattamento integrativo con un prodotto sistemico, a base di idrazide maleica, che inibisca la formazione di nuovi germogli è vivamente consigliato, specie nel caso di trattamenti meccanici.

Avvertenze per l'impiego:

- Prima dell'uso agitare il prodotto nel contenitore. Preparare la miscela, aggiungendo l'acqua al prodotto, subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore.
- Il prodotto agisce entro un'ora dal trattamento: un'eventuale pioggia dopo un'ora e mezza dal trattamento non ne pregiudica l'esito. Non trattare durante la pioggia o con le foglie bagnate.

COMPATIBILITÀ:

Usare il prodotto da solo. Non eseguire trattamenti con antiparassitari nello stesso giorno d'applicazione dell'antigermoglio.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

- Evitare che la miscela bagni la pagina inferiore delle foglie, delicata e soggetta a ustionarsi; non trattare in giornate ventose e su piante inclinate.
- Non trattare nelle ore più calde della giornata: al mattino attendere che la rugiada si sia asciugata, al pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento meridiano. Non trattare nella tarda serata.
- Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti.
- Rispettare le dosi consigliate: esse comunque hanno carattere generico e vanno messe a punto caso per caso tenendo conto dei fattori ambientali.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28 ottobre 2016

rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
(*) Avvertenza limitata alla taglia da 1000 litri: Attenzione : contenitore da restituire al produttore per il riutilizzo. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28 ottobre 2016

16A08198

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «S. Anna», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 3161 del 13 marzo 2012 con il quale gli organi sociali della cooperativa edilizia «S. Anna», con sede in Cosenza, Via R. Guttuso, 3, sono stati sciolti e il dott. avv. Roberto Colosimo è stato nominato commissario governativo per la gestione commissariale della società fino al 31 marzo 2013;

Visti i decreti direttoriali con i quali la gestione commissariale della predetta cooperativa è stata prorogata negli anni fino all'ultimo decreto direttoriale prot. n. 96 del 4 marzo 2016 con il quale la gestione commissariale affidata al commissario governativo dott. ing. Francesco Trecroci è stata prorogata fino al 30 aprile 2016;

Considerato che la cooperativa era stata commissariata perché il Presidente in carica non aveva presentato i bilanci dal 2003 al 2011 e non risultano approvati da questa amministrazione gli stessi bilanci per quanto indicato nelle note del 6 novembre 2013 prot. n. 12891 e del 23 dicembre 2013 prot. n. 14792 indirizzate al commissario governativo pro-tempore;

Vista la relazione in data 13 giugno 2016 nella quale il commissario governativo, dott. ing. Francesco Trecroci, nel riferire sull'attività svolta e sul contenzioso in essere (eredi Donato), ha comunicato ulteriori posizioni debitorie del sodalizio nei confronti dell'amministrazione comunale di Cosenza e della locale Camera di commercio, crediti passati in esazione da parte di Equitalia e rispetto ai quali la cooperativa è insolvente;

Preso atto che nella riunione del 4 dicembre 2015, pur mettendo in evidenza ai soci, da parte del commissario governativo, «lo stato di insolvenza della cooperativa, invitando gli stessi a versare le prime quote», l'esito è stato negativo; pertanto «i bilanci 2014 e 2015 predisposti, a causa dei rilevanti crediti vantati nei confronti del sodalizio dall'amministrazione comunale e della locale Camera di commercio, nonché, in misura minore di quelli vantati dal precedente commissario governativo e dal sottoscritto, per i relativi periodi di gestione, nonché dai professionisti incaricati per le vertenze giudiziarie svoltesi ed ancora in corso, evidenziano un disavanzo di € 140.000,000 circa. Non è risultato possibile provvedere al deposito dei bilanci societari 2014 e 2015, né risulta possibile provvedere alla liquidazione della cooperativa per i seguenti motivi: esistenza del contenzioso citato, notevole posizione debitoria e stato di insolvenza del sodalizio, dimostrata indisponibilità degli altri soci a ripianare la situazione debitoria»;

Preso atto pertanto, della situazione di insolvenza della cooperativa «S. Anna», sulla base di quanto rappresentato dalla relazione del commissario governativo;

Considerato che con ministeriale prot. n. 7872 del 22 luglio 2016 è stato chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, in merito alla possibilità di porre in liquidazione coatta amministrativa la cooperativa suddetta, attesa anche la cancellazione della Commissione centrale di vigilanza quale organo consultivo di questa amministrazione;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato pervenuto in data 14 ottobre 2016 e ravvisata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la liquidazione coatta amministrativa per le plurime criticità nella società, evidenziate nella citata relazione del Commissario governativo del 13 giugno 2016;

Visto il *curriculum* del dott. Paolo Rende;

Vista la ministeriale prot. n. 9385 del 20 settembre 2016 con la quale questo Ufficio ha chiesto nulla osta al prefetto di Cosenza all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore al dott. Paolo Rende, precisando che se il predetto nulla osta non fosse pervenuto nei termini richiesti, la scrivente avrebbe comunque emanato il provvedimento di nomina, salvo riforma dello stesso qualora successivamente fosse sopraggiunto parere negativo da parte della prefettura stessa;

Tenuto conto che nei termini previsti la prefettura medesima non ha dato riscontro alla ministeriale sopracitata, pertanto questa amministrazione può procedere all'affidamento di detto incarico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio e la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «S. Anna», con sede in Cosenza, Via R. Guttuso, 3, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545/XVII del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di sottoposizione del sodalizio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214; cessano di conseguenza le funzioni del commissario governativo.

Art. 3.

Il dott. Paolo Rende c.f. RNDPLA87E19C349I è nominato commissario liquidatore della suddetta società.

Art. 4.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero per lo sviluppo economico.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2016

Il direttore generale: PALLAVICINI

16A08196

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 novembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Allevatori CO.AL. società cooperativa agricola» in Savigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa allevatori CO.AL. - società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 15 luglio 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.486.930,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.632.243,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.196.103,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa allevatori CO.AL. - Società cooperativa agricola», con sede in Savigliano (CN) (codice fiscale 00562210047) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969 (codice fiscale CPPFNC69R30Al24T), ivi domiciliato in via Vida, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A08185

DECRETO 3 novembre 2016.

Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visti l'art. 47, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale «L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonché dei seguenti ulteriori criteri:

a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;

b) articolazione del compenso del commissario straordinario in:

un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura;

c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.»;

Visto l'art. 45, comma 4, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale hanno diritto a compenso i membri del comitato nominati in qualità di esperti, spettando agli altri membri il solo rimborso delle spese;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, concernente «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 501, della sopra citata legge n. 296/2006, secondo il quale «il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%»;

Visti i decreti in data 4 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico adottati in esecuzione del sopra citato art. 1, comma 498;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che: «Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata.»;

Vista la nota del 28 luglio 2016, prot. n. 0017831, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto concerto;
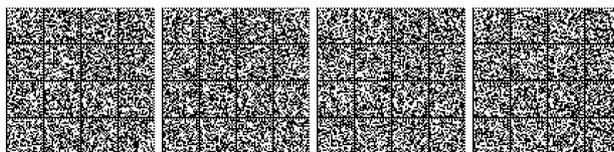
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 47, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti al commissario giudiziale, al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle g randi imprese in stato di insolvenza e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, concernente «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, ferme le disposizioni speciali di cui agli articoli 2, secondo periodo del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 e 15, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per «d.lgs 270/99», il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

b) per «d.l. 347/03», il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, concernente «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;

c) per «legge fallimentare», il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) per «Ministro», il Ministro dello sviluppo economico;

e) per «Ministero» e per «Autorità di Vigilanza», il Ministero dello sviluppo economico;

f) per «commissari giudiziali», i commissari giudiziali nominati a norma dell'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

g) per «commissari straordinari», i commissari straordinari nominati a norma dell'art. 38 e dell'art. 85 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

h) per «comitato di sorveglianza» il comitato nominato a norma dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

i) per «Tribunale», il tribunale competente di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

j) per «procedura madre», la procedura relativa alla prima tra le imprese di un gruppo per la quale è aperta - o in corso di apertura - la procedura di amministrazione straordinaria a norma degli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

k) per «imprese del gruppo», le imprese di cui all'art. 80, comma 1) lettera *b)* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, per le quali è aperta - o in corso di apertura - la procedura di amministrazione straordinaria a norma degli articoli 81 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

l) per «programma», il programma di cui agli articoli 54-61 e 66 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

m) per «attivo realizzato»: gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti diversi dai crediti commerciali pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge ed in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale;

n) per «passivo accertato», l'insieme dei crediti anteriori alla dichiarazione d'insolvenza, ammessi al concorso sul patrimonio dell'impresa insolvente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare;

o) per «passivo amministrato»: il decremento o il mancato incremento del passivo conseguente alla attività di gestione e conciliazione giudiziale condotta dai commissari in relazione a crediti nei confronti della procedura accertati o contenziosi;

p) per «somme ripartite ai creditori», quanto attribuito ai creditori anteriori alla dichiarazione d'insolvenza con le ripartizioni di cui agli articoli 67 e 68 del decreto legislativo n. 270/1999, con un concordato o attraverso altre forme di soddisfazione adottate nel quadro del programma di ristrutturazione economico-finanziaria;

q) per «costi della procedura», tutti i costi, al netto dei compensi agli organi della procedura, sostenuti per l'amministrazione della procedura e l'esecuzione delle attività di natura concorsuale, compresi i costi del personale dipendente impiegato nelle attività concorsuali dopo la dichiarazione di cessazione dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999 ed esclusi i costi che, pur avendo manifestazione finanziaria durante la fase liquidatoria della procedura, conseguano anche indirettamente all'esercizio dell'impresa.

Capo II

COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Art. 3.

Liquidazione

1. Il compenso del commissario giudiziale è liquidato dal Tribunale dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento ex art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 ovvero, nell'ipotesi in cui il commissario abbia assunto la gestione dell'impresa, dopo l'approvazione del conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il compenso liquidato al commissario giudiziale è da intendersi onnicomprensivo; spetta al commissario giudiziale il rimborso delle spese vive sostenute, documentate ed approvate dal giudice delegato, escluso qualsiasi altro compenso od indennità.

Art. 4.

Criteri di determinazione

1. L'ammontare del compenso è determinato tenuto conto dell'opera prestata, dell'importanza, complessità ed entità della procedura, dell'impegno prestato dal commissario giudiziale nel caso di affidamento della gestione a norma degli articoli 8, comma 1, lettera *f)* e 19, comma 1 del decreto legislativo n. 270/1999 e degli eventuali costi a carico della procedura ai fini dell'espletamento delle attività necessarie per la redazione della Relazione prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 270/1999.

2. Il compenso del commissario giudiziale consiste in una percentuale compresa tra lo 0,05% e lo 0,15% dell'ammontare dell'attivo come risultante dallo stato analitico delle attività di cui all'art. 28, comma 2 del decreto legislativo n. 270/1999; in ogni caso l'importo del compenso non può essere inferiore ad € 40.000 per la procedura madre e ad € 20.000 per le imprese del gruppo, né superiore ad € 100.000 per ciascuna impresa del gruppo.

3. Nel caso in cui sia stata affidata al commissario la gestione dell'impresa, il compenso di cui al comma 2 è incrementato fino ad un massimo del 20%.

4. Se il commissario giudiziale cessa dalle funzioni prima del termine della procedura, il compenso è liquidato con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, tenuto conto del tempo di permanenza nell'incarico e dei criteri indicati nel presente articolo.

5. Se l'organo commissariale si compone di tre membri, il compenso, determinato con i criteri di cui al presente articolo, è ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio.

Capo III

COMPENSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Art. 5.

Disposizioni generali

1. Il compenso spettante al commissario straordinario si compone di una quota remunerativa dell'attività gestionale pertinente alla predisposizione del programma e all'esercizio dell'impresa e di una quota remunerativa delle attività di natura concorsuale.

2. La misura del compenso, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata e liquidata dal Ministero, secondo i criteri e le modalità specificate negli articoli che seguono.

Art. 6.

Compenso del commissario straordinario per l'attività di gestione dell'esercizio dell'impresa

1. Il compenso remunerativo dell'attività relativa alla gestione dell'esercizio dell'impresa consiste in una percentuale, individuata secondo le misure di cui all'allegato I, che forma parte integrante del presente decreto, sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nel periodo di gestione.

2. L'ammontare del compenso di cui al comma 1 è definitivamente liquidato dal Ministero, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della adozione del provvedimento di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero a norma dell'art. 75 del decreto legislativo n. 270/1999, se la procedura si conclude in esito ad un programma di ristrutturazione o ad un concordato.

Art. 7.

Compenso del commissario straordinario per le attività di natura concorsuale

1. Il compenso del commissario straordinario per le attività di natura concorsuale, si compone di due quote:

a) una quota, determinata secondo le modalità di cui all'allegato II, che forma parte integrante del presente decreto, sull'attivo realizzato, al netto dei costi della procedura, come definiti alle lettere *m)* e *q)* dell'art. 2;

b) una seconda quota determinata, secondo le modalità di cui all'allegato III, che forma parte integrante del presente decreto, volta alla remunerazione dell'attività di accertamento, amministrazione e ripartizione del passivo, calcolata rispettivamente in percentuale sull'ammontare del passivo accertato, sull'ammontare del passivo amministrato e sulle somme ripartite ai creditori. Se, in ogni tempo, a far data dal decreto che dichiara la cessazione dell'esercizio d'impresa, la procedura cessa di disporre di una propria autonoma sede operativa e di una struttura adeguata, il commissario straordinario può essere autorizzato ad attendere alla operatività della procedura attraverso la propria struttura professionale; in tal caso, è riconosciuto al commissario straordinario, a partire da tale data, un rimborso forfettario delle spese generali non superiore al 5% dell'importo del compenso da calcolare a norma del comma 1.

2. Se la procedura si conclude con la ristrutturazione economica finanziaria dell'impresa l'ammontare del compenso è incrementato del 25%, ferma la previsione di cui al successivo art. 13.

3. Se la procedura si conclude con la conversione in fallimento, l'ammontare del compenso di cui al comma 1, lettera *b)* è decurtato del 50%.

4. Il compenso liquidato al commissario è da intendersi onnicomprensivo, escluso qualsiasi altro compenso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura, salvo il rimborso, sotto il controllo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico; nel caso in cui le spese predette vengano sostenute nell'interesse di più società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria esse dovranno essere ripartite fra le procedure interessate in proporzione
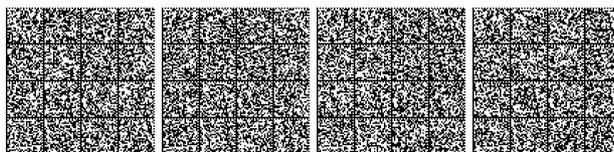
dell'attivo realizzato, ancorché eventualmente poste provvisoriamente a carico di una o più di esse.

5. Il compenso di cui al presente articolo è liquidato dall'Autorità di vigilanza, ad istanza del commissario straordinario, all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 75 del decreto legislativo n. 270/1999, nonché, in caso di chiusura per concordato, secondo i criteri di cui al successivo art. 10, all'atto della autorizzazione al deposito della proposta di concordato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 del medesimo decreto legislativo n. 270/1999 e 214 legge fallimentare.

6. Nel corso della procedura possono essere attribuiti al commissario straordinario acconti sul compenso, con cadenza non inferiore ai 18 mesi dall'apertura della medesima. In ogni caso, l'ammontare di ciascun acconto sul compenso non può eccedere il 60% delle somme maturate in applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettera *a)* e lettera *b)* limitatamente a quanto maturato in relazione al passivo accertato e alle somme oggetto di ripartizione ai creditori.

Art. 8.

Compenso del commissario nel caso di estensione della procedura

1. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese del gruppo, a norma degli articoli 81 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999, spetta al commissario straordinario, per ciascuna impresa del gruppo sottoposta ad amministrazione straordinaria, il compenso di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto.

2. Nel caso in cui l'attivo realizzato non risulti sufficiente per il pagamento del compenso dovuto al commissario straordinario, trova applicazione l'art. 85 comma 2 del decreto legislativo n. 270/1999.

Art. 9.

Determinazione del compenso per l'organo collegiale

1. In caso di composizione collegiale dell'organo commissariale, l'ammontare del compenso di cui agli articoli che precedono è incrementato del 50% e ripartito in quote uguali tra i componenti del collegio, ferma la previsione di cui al successivo art. 13.

Art. 10.

Compenso nel caso di chiusura della procedura mediante concordato

1. Se la procedura si chiude mediante concordato, il compenso di cui ai precedenti articoli è liquidato, secondo i criteri ivi indicati, considerando, quanto all'attivo, l'ammontare dell'attivo già realizzato e l'ulteriore fabbisogno concordatario attribuito ai creditori.

Art. 11.

Compenso nel caso di avvicendamento nelle funzioni di commissario straordinario

1. La sommatoria dei compensi dei commissari straordinari succedutisi nella carica, non deve superare l'ammontare massimo stabilito dagli articoli 6 e 7.

2. Al commissario straordinario che cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura, il compenso è provvisoriamente liquidato con i criteri indicati agli articoli che precedono, entro 60 giorni dalla approvazione del conto della gestione a norma dell'art. 75 del decreto legislativo n. 270/1999; la definitiva liquidazione del compenso è effettuata al termine della procedura, a norma del comma 6, dell'art. 7.

3. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorità di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilità del commissario straordinario per atti e fatti compiuti nell'esercizio della funzione.

4. Qualora in sede di definitiva liquidazione del compenso sia accertato che specifiche attività alle quali è conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario straordinario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati alla imputazione pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attività, sulla base dell'attività rispettivamente svolta dai commissari pro-tempore, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione.

Art. 12.

Compenso nel caso di procedure accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498 della legge n. 296/2006

Per i commissari straordinari preposti con i decreti ministeriali in data 4 aprile 2007 alle procedure accorpate ai sensi dell'art. 1, comma 498 della legge n. 296/2006, i compensi determinati ai sensi degli articoli precedenti sono ridotti del 10%.

Art. 13.

Clausola di salvaguardia

In ogni caso, il compenso liquidato ai sensi degli articoli 7 e seguenti del presente decreto, non può essere inferiore né superare quello determinabile applicando aliquote pari all'80% di quelle previste dal decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30.

Capo IV

COMPENSO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Art. 14.

Disposizioni generali

1. A ciascun membro del comitato di sorveglianza nominato in qualità di esperto spetta un compenso a carico della procedura di amministrazione straordinaria. Se la procedura è estesa ad imprese del gruppo ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999, il compenso, determinato unitariamente sulla base di quanto previsto nel presente decreto può essere provvisoriamente posto a carico della procedura madre o di altra impresa del gruppo ed è imputato in via
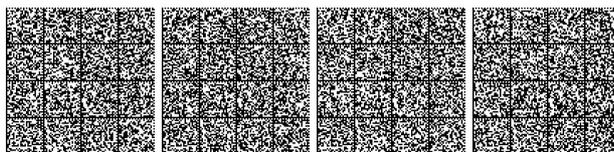
definitiva alle singole procedure, in base al criterio di cui all'art. 85, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. Il compenso è liquidato annualmente a consuntivo con delibera del Commissario straordinario, sottoposta al visto di esecutività dell'Autorità vigilante. Il visto di esecutività è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta ed è subordinato alla positiva verifica circa il regolare deposito, presso il Ministero, delle relazioni di cui all'art. 61, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 270/1999 e dell'art. 205 della legge fallimentare e dei relativi rapporti del Comitato di sorveglianza.

Art. 15.

Criteri di determinazione

1. Il compenso dovuto ai membri del Comitato di sorveglianza è determinato unitariamente per le imprese del gruppo sottoposte alla procedura e consiste nella sommatoria degli importi riportati nell'allegato IV, che forma parte integrante del presente decreto, e individuati sulla base delle corrispondenze per le classi dimensionali di riferimento, rispettivamente in relazione all'ammontare del fatturato, del numero dei dipendenti e del numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. Ai fini della individuazione della classe del fatturato di riferimento, si ha riguardo ai valori del fatturato indicati nel programma.

2. Il compenso è adeguato annualmente in relazione alle variazioni delle classi dimensionali di riferimento registrate nel corso della procedura, intendendosi sostituito, per la fase liquidatoria, al fatturato l'attivo da realizzare e le variazioni che intervengono con il procedere delle operazioni di realizzo, come risultanti dalle relazioni periodiche dei commissari.

3. Il compenso dovuto al Presidente del Comitato di sorveglianza, se nominato tra gli esperti, è determinato ai sensi dei commi che precedono ed è ulteriormente maggiorato del 20%.

4. Spetta a tutti i componenti del comitato il rimborso delle spese vive, documentalmente provate, sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Capo V

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Procedure in corso nella fase giudiziale

1. Le disposizioni di cui al capo II, concernenti il compenso al commissario giudiziale si applicano alle procedure in corso per le quali il Tribunale competente non abbia già provveduto, nelle more della adozione del presente decreto.

Art. 17.

Procedure di amministrazione straordinaria in corso

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso, il presente decreto si applica, per quanto compatibile e con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 6, con riferimento all'attivo realizzato e al passivo accertato, amministrato e oggetto di riparto che conseguano ad attività successive o in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il compenso per le attività svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, è liquidato dall'Autorità di vigilanza sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, come applicati nella prassi attuativa consolidatasi a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 270/1999, ferma la previsione dell'art. 1, comma 501, della legge n. 296/2006.

3. Le disposizioni di cui al capo IV, concernenti il compenso ai membri del Comitato di sorveglianza si applicano a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli organi della procedura adottati, nelle more dell'adozione del presente decreto, dall'autorità giudiziaria e dal Ministero dello sviluppo economico, per quanto di rispettiva competenza e sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi. Eventuali conguagli sui compensi liquidati a titolo di acconto in favore di commissari straordinari *medio tempore* cessati dall'incarico sono liquidati con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 6.

Art. 18.

Adeguamento dei limiti dimensionali

Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, provvede all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e al fatturato, di cui agli allegati I, II, III e IV, sulla base degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 19.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 20.

Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 3 novembre 2016

Il Ministro: CALENDA
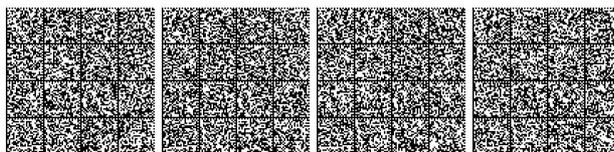
ALLEGATO *I*

Determinazione della quota del compenso del commissario straordinario sull'attività pertinente alla predisposizione del programma e all'esercizio dell'impresa (art. 6, comma 1, lettere a e b)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nel periodo di gestione	Aliquota percentuale applicabile
Quando i ricavi non superino euro 100 milioni	0,25%
Sulle somme eccedenti euro 100 milioni	0,15%

ALLEGATO *II*

Determinazione della quota del compenso del commissario straordinario sull'attivo realizzato. (art. 7, comma 1, lettera a).

Il compenso sull'attivo realizzato è calcolato come segue:

1. Si procede alla determinazione dell'«attivo-base» (A1), costituito dagli importi complessivamente realizzati dalla procedura mediante:

a) la vendita di aziende e rami d'azienda;

b) la vendita di beni mobili e immobili, le azioni giudiziali e le transazioni attive;

c) il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; e dell'«ulteriore attivo» (A2), costituito dalle somme disponibili all'apertura della procedura, dagli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge, dalle somme derivanti da riparti infragruppo ed in generale dai proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.

2. Si procede alla determinazione del «compenso-base», mediante applicazione all'attivo-base delle seguenti aliquote percentuali:

a) 7,40%, quando l'attivo non superi euro 81.135,38;

b) 4,80%, sulle somme eccedenti euro 81.135,38 fino a euro 405.676,89;

c) 3,60% sulle somme eccedenti euro 405.676,89 fino a euro 811.353,79;

d) 1,08% sulle somme eccedenti euro 811.353,79 fino a euro 2.434.061,37;

e) 0,63%, sulle somme eccedenti euro 2.434.061,37 fino a euro 51.645.690,00;

f) 0,54%, sulle somme eccedenti euro 51.645.690,00 fino a euro 413.165.520,00;

g) 0,45%, sulle somme eccedenti euro 413.165.520,00 fino a euro 1.239.456.560,00;

h) 0,36%, sulle somme eccedenti euro 1.239.456.560,00.

3. Il compenso base è rideterminato sulla base dei seguenti incrementi/decrementi percentuali con riferimento a ciascuna delle categorie dell'attivo-base A1:

Componenti dell'attivo base A1	Compenso base	Incremento percentuale del compenso	Riduzione percentuale del compenso
a) Vendita complessi aziendali e rami d'azienda	X	+5%	
b') Vendita beni mobili, immobili, azioni giudiziali e transazioni attive avvenute con incasso entro il 1° anno dalla approvazione del programma	X	+18%	
b'') Vendita beni mobili, immobili, azioni giudiziali e transazioni attive avvenute con incasso entro il 2° anno dalla approvazione del programma	X	+12%	
b''') Vendita beni mobili, immobili, azioni giudiziali e transazioni attive avvenute con incasso entro il 3° anno dalla approvazione del programma	X	+6%	
c) Recupero e riscossione crediti non contenziosi	X		-20%
b) e *c)* Vendita beni mobili e immobili non interessati da contenziosi giudiziari; recupero e riscossione crediti non contenziosi, avvenuti dopo il compimento del 6° anno dalla approvazione del programma	X		-10% per anno
Il compenso base è incrementato rispettivamente del 18%, 12% e 6%, in relazione alle vendite realizzate entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di approvazione del programma, con esclusione della vendita dei complessi aziendali e rami d'azienda, alla quale è sempre applicato un incremento del compenso baso pari al 5%. Il compenso base è ridotto del 10% in ragione d'anno a partire dal compimento del sesto anno successivo a quello di approvazione del programma, limitatamente alle vendite di beni mobili e immobili ed alla riscossione e recupero di crediti non contenziosi. Il compenso base è inoltre ridotto del 20% con riferimento alle somme realizzate attraverso il recupero e la riscossione di crediti non contenziosi.			

4. L'importo determinato mediante le operazioni di cui al punto 3, è infine incrementato dell'importo risultante dall'applicazione della aliquota dello 0,36% sull'ulteriore attivo A2, costituito dalle somme disponibili all'apertura della procedura, dagli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge, dalle somme derivanti da finanziamenti, garanzie e riparti infragruppo ed in generale dai proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.
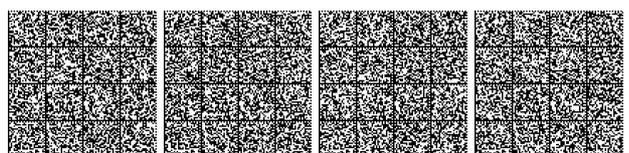
ALLEGATO *III*

Determinazione della quota del compenso del commissario straordinario sull'ammontare del passivo (art. 7, comma 1 , lettera b).

Compenso sull'ammontare del passivo di cui all'art., comma, è calcolato come segue:

1. Si procede alla determinazione del passivo accertato, del passivo amministrato e delle somme ripartite ai creditori, come rispettivamente definiti ai punti dell'art. 2.

2. Si procede alla determinazione del compenso mediante applicazione agli importi di cui al punto 1 delle seguenti aliquote percentuali:

1) sul passivo accertato:

0,12% quando il passivo non superi euro 500.000.000;

0,10% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;

0,08% sulle somme che superano euro 1.500.000.000;

2) sul passivo amministrato fino allo 0,06%:

3) sulle somme ripartite ai creditori:

0,12% quando le somme ripartite ai creditori non superino euro 500.000.000;

0,10% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1,500.000.000;

0,08% sulle somme che superano euro 1.500.000.000.

3. Le percentuali applicabili sulle somme ripartite ai creditori sono incrementate del 50% (0,06% fino a 500 milioni di euro, 0,05% da 500 a 1.500 milioni, 0,04% oltre 1.500 milioni) nel caso di riparti eseguiti in favore dei creditori entro il quarto anno dall'apertura della procedura. Le medesime percentuali sono ridotte del 25% (0,03% fino a 500 milioni, 0,025% da 500 a 1.500 milioni, 0,02% oltre 1.500 milioni) per i riparti in favore dei creditori eseguiti oltre il sesto anno successivo a quello di apertura della procedura.

4. L'importo determinato mediante le operazioni di cui ai punti precedenti è infine incrementato dell'importo risultante dall'applicazione dell'importo della aliquota dello 0,05% sull'ulteriore passivo costituito da passivo accertato anche da parte di altra società del gruppo.

ALLEGATO *IV*

Determinazione del compenso dei componenti del Comitato di sorveglianza (art. 15, comma 1).

Ammontare fatturato/ attivo	Fino a € 50 milioni	Fino a € 100 milioni	Oltre € 100 milioni
	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.00
Numero imprese del gruppo	Fino a 5 imprese	Fino a 15 imprese	Oltre 15 imprese
	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000
Numero dipendenti	Fino a 300 dipendenti	Fino a 1.500 dipendenti	Oltre 1.500 dipendenti
	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000

16A08197

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 novembre 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur. Proroga della contabilità speciale n. 5800. (Ordinanza n. 404).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del Comune di Courmayeur, nella Regione autonoma Valle d'Aosta, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 180 giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del Comune di Courmayeur, nella Regione autonoma Valle d'Aosta», nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 214 del 22 dicembre 2014 recante: «Avvio della ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entrèves del Comune di Courmayeur nonchè del blocco della circolazione nella Val Ferret»;

Vista, inoltre, l'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 325 del 22 marzo 2016 recante: «Ulteriori misure di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza del si-

gnificativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del Comune di Courmayeur», con la quale il soggetto responsabile nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 235/2015 sopra citata, è stato autorizzato a concedere un contributo per le attività economiche e produttive che hanno subito danni per effetto delle interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La Palud e di Entreves del Comune di Courmayer e del blocco della circolazione nella Val Ferret, sulla base delle risultanze della ricognizione dei danni prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 214/2014 anzidetta;

Vista la nota del 21 aprile 2016, prot. n. 8006, con cui la Regione autonoma Valle d'Aosta ha rappresentato la necessità di prorogare, fino al 31 dicembre 2016, il termine di vigenza della contabilità speciale n. 5800, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio 2014, al fine di consentire il completamento delle procedure di riconoscimento e di liquidazione dei danni sopra descritte, nonché la nota del 3 agosto 2016, prot. n. 13698;

D'intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività da eseguirsi nel contesto di criticità di cui in premessa, la contabilità speciale n. 5800, già intestata al coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 235 del 22 aprile 2015, rimane aperta fino al 30 giugno 2017.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A08187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 26 ottobre 2016.

Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097).

Premessa

Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice») che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice - (di seguito solo stazioni appaltanti), che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice:

a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;

b) nei settori speciali, in quanto compatibili.

1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.

1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.
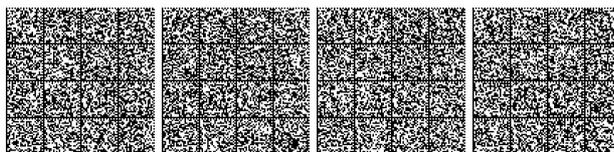
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice.

1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicità dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

> Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice e le presenti Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori servizi e forniture di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti.
> Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE.
> Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
> Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle dell'art. 36 decreto legislativo 50/2016.
> Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

2. Principi comuni

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 decreto legislativo 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, decreto legislativo 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 decreto legislativo 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

2.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettera *b)* e *c)* del Codice).

2.5 Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte, (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di «Offerta economicamente più vantaggiosa»).
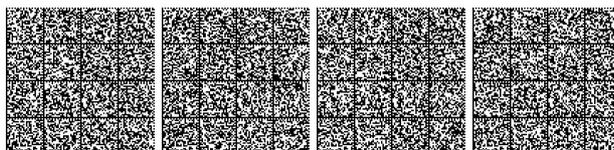
> L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 decreto legislativo 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 decreto legislativo 50/2016.Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 decreto legislativo 50/2016 ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, decreto legislativo 50/2016, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte.

3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro

3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, decreto legislativo 50/2016.

3.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

3.1 L'avvio della procedura

3.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 decreto legislativo 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

3.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3.1.3 In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

> Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.

3.2 I requisiti generali e speciali

3.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

> L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 decreto legislativo 50/2016 nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

3.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

3.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in
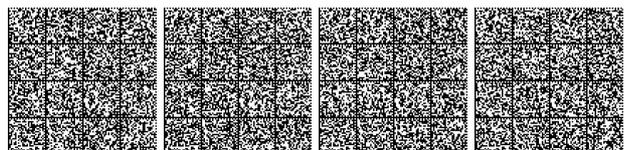
merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, decreto legislativo 50/2016 fa si che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

3.3.3 L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

3.3.4 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica.

> La stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario.La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 3.3.4. delle presenti Linee guida.Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, decreto legislativo 50/2016 fa si che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.

3.4 La stipula del contratto

3.4.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera *b)*, del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

> La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera *b)* e comma 14, decreto legislativo 50/2016.

4. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35

4.1 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera *b)*, del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

4.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 3.1.2.

4.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

4.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori

4.1.1 In via preliminare, si indica l'opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;

b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato elettronico delle pubblica amministrazione o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

4.1.2 L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della

stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

4.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4.1.4 La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4.1.5 L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

4.1.6 La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera *b)*, del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.1.7 L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

4.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

4.1.9 La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

4.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4.1.11 Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: *a)* le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; *b)* le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; *c)* i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi 1.1.6 e seguenti delle presenti Linee guida. Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l'art. 80 del decreto legislativo 50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall'avviso. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

4.2 Il confronto competitivo

4.2.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento.

4.2.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera *b)*, del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

4.2.3 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.2.4 La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

4.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

4.2.6 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, decreto legislativo 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.

4.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

4.2.8 Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 decreto legislativo 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti. L'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco.La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 4.2.6. delle presenti Linee guida. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4.3 La stipula del contratto

4.3.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

4.3.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera *b)*, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

4.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera *b)* e comma 14, decreto legislativo 50/2016.

5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

5.1 L'art. 36, comma 2, lettera *c)*, del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all'art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

5.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all'art. 36, comma 2, lettera *b)*, del Codice ed esplicitata al paragrafo 4 delle presenti linee guida, con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

5.3 Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

5.4 Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

La procedura per l'affidamento di lavori servizi e forniture di cui all'art. 36, comma 2, lettera *c)* decreto legislativo 50/2016 è del tutto simile a quella di cui all'art. 36, comma 2, lettera *b)*, come esplicitata al paragrafo 4 delle presenti Linee guida. L'invito è rivolto ad almeno dieci operatori.I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

Approvata dal Consiglio nella seduta del 26 ottobre 2016.

Roma, 26 ottobre 2016

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2016
Il segretario: Esposito

16A08182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metvix».

Estratto determina AAM/PPA n. 1776/2016 del 26 ottobre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «METVIX», anche nella forma e confezione: «160 mg/g crema» tubo da 1 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata n. 21, cap. 20121, Italia, codice fiscale n. 01539990349.

Confezione:

«160 mg/g crema» tubo da 1 g - A.I.C. n. 035995024 (in base 10) 12BHDJ (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: un tubo contiene:

Principi attivi: 160 mg/g di metil aminolevulinato (come cloridrato) equivalente al 16,0% di metil aminolevulinato (come cloridrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 035995024 - «160 mg/g crema» tubo da 1 g.

Classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 035995024 - «160 mg/g crema» tubo da 1 g - USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente dallo specialista (dermatologi e internisti).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08108

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clensia».

Estratto determina AAM/AIC n. 1777/2016 del 26 ottobre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «CLENSIA», nella forma e confezione: «polvere per soluzione orale» 1 confezione da 8 bustine 4 A + 4 B in Carta/PE/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno - Pescara (PE), via Enrico Fermi n. 1, cap. 65020, Italia, codice fiscale n. 00556960375.

Confezione:

«polvere per soluzione orale» 1 confezione da 8 bustine 4 A + 4 B in Carta/PE/AL - A.I.C. n. 044443012 (in base 10) 1BD9D4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni a confezionamento integro.

Produttori dei principi attivi: Macrogol: Sasol Germany GmbH, Paul Baumann Strasse 1, Marl 45772 Germania; Sodio Solfato Anidro: Dr. Paul Lohmann GmbH KG, Hauptstrasse, 2 - Emmerthal 31860 Germania; Simeticone : Eigenmann & Veronelli, Via Vigevano, 63/A - San Martino di Trecate (NO) - 28069 Italia; Sodio citrato: Dr. Paul Lohmann GmbH KG, Hauptstrasse, 2 - Emmerthal 31860 Germania; Acido citrico anidro: Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, Dr. Albert-Reimann-Strasse 18 - Ladenburg - 68526 Germania; Sodio cloruro: Esco France S.a.s., Za Solvay Porte Est- Route des Digues - Dombasle-sur-Meurthe - 54110 Francia; Potassio cloruro: Klinge Chemicals LTD, 5-7 Albion Way - , Kelvin Industrial Estate - East Kilbride - G750YN Regno Unito.

Produttori del prodotto finito: produzione, Confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Sigmar Italia S.p.a., via Sombreno n. 11, 24011 Almè (BG), Italia.

Composizione: La bustina A (grande) contiene:

Principi attivi: Macrogol 4000 52,500 g; Sodio solfato anidro 3,750 g; Simeticone 0,080 g.

Composizione: La bustina B (piccola) contiene:

Principi attivi: Sodio citrato 1,863 g; Acido citrico anidro 0,813 g; Sodio cloruro 0,730 g; Potassio cloruro 0,370 g.

Eccipienti: Acesulfame potassio (E950); Aroma di lime (contenente preparazioni aromatizzanti, sostanza aromatizzante naturale, zucchero a velo con aggiunta di amido di mais; gomma arabica (E414); maltodestrina).

Indicazioni terapeutiche: pulizia intestinale in preparazione di esami clinici che richiedono un intestino pulito, ad esempio nell'endoscopia o radiologia intestinale.

Clensia è indicato per l'uso negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 044443012 - «polvere per soluzione orale» 1 confezione da 8 bustine 4 A + 4 B in Carta/PE/AL.

Classe di rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 044443012 - «polvere per soluzione orale» 1 confezione da 8 bustine 4 A + 4 B in Carta/PE/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08109

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lampard»

Estratto determina V&A n. 1778/2016 del 28 ottobre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LAMPARD, nelle forme e confezioni: «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml; «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml; «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml; «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml; «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 5 ml; «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 5 ml; «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 5 ml; «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 10 ml con siringa dosatrice, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Savio Industrial S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Del Mare 36, 00071 - Pomezia - Roma, Italia - Codice fiscale 02583430182;

Confezione: «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml;

AIC n. 044774014 (in base 10) 1BQDMY (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore del principio attivo: DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD, stabilimento sito in Boulevard D'Alsace – Village Neuf 68128 - Francia.

Produttori del prodotto finito: IBN SAVIO S.r.l. stabilimento sito in Italia, Via Del Mare, 36 Pomezia (RM) (tutte le fasi); SPECIAL PRODUCT'S LINE S.p.A. stabilimento sito in Anagni (FR), Strada Paduni 240 (tutte le fasi di produzione);

Composizione: 10 ml contengono:

Principio attivo: Colecalciferolo (vitamina D_3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I.

Una goccia contiene; Colecalciferolo (vitamina D_3) 250 U.I. di vitamina D_3.

Eccipiente: Olio di oliva raffinato.

Confezione: «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml;

AIC n. 044774026 (in base 10) 1BQDNB (in base 32);

Confezione: «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml;

AIC n. 044774038 (in base 10) 1BQDNQ (in base 32);

Confezione: «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml;

AIC n. 044774040 (in base 10) 1BQDNS (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione orale;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore del principio attivo: DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD, stabilimento sito in Boulevard D'Alsace – Village Neuf 68128 - Francia.

Produttori del prodotto finito: IBN SAVIO S.r.l. stabilimento sito in Italia, Via Del Mare, 36 Pomezia (RM) (tutte le fasi); SPECIAL PRODUCT'S LINE S.p.A. stabilimento sito in Anagni (FR), Strada Paduni 240 (tutte le fasi di produzione);

Composizione: un contenitore monodose contiene:

Principio attivo: Colecalciferolo (vitamina D_3) 0,625 mg;

Eccipiente: Olio di oliva raffinato.

Confezione: «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 5 ml;

AIC n. 044774053 (in base 10) 1BQDP5 (in base 32);

Confezione: «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 5 ml;

AIC n. 044774065 (in base 10) 1BQDPK (in base 32);

Confezione: «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 5 ml;

AIC n. 044774077 (in base 10) 1BQDPX (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione orale;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore del principio attivo: DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD, stabilimento sito in Boulevard D'Alsace – Village Neuf 68128 - Francia.

Produttori del prodotto finito: IBN SAVIO S.r.l. stabilimento sito in Italia, Via Del Mare, 36 Pomezia (RM) (tutte le fasi); SPECIAL PRODUCT'S LINE S.p.A. stabilimento sito in Anagni (FR), Strada Paduni 240 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

Principio attivo: Colecalciferolo (vitamina D_3) 1,25 mg;

Eccipiente: Olio di oliva raffinato;

Confezione: «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 10 ml con siringa dosatrice;

AIC n. 044774089 (in base 10) 1BQDQ9 (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione orale;

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore del principio attivo: DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD, stabilimento sito in Boulevard D'Alsace – Village Neuf 68128 - Francia.

Produttori del prodotto finito: IBN SAVIO S.r.l. stabilimento sito in Italia, Via Del Mare, 36 Pomezia (RM) (tutte le fasi); SPECIAL PRODUCT'S LINE S.p.A. stabilimento sito in Anagni (FR), Strada Paduni 240 (tutte le fasi di produzione);

Composizione: 10 ml contengono:

Principio attivo: Colecalciferolo (vitamina D_3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I.

Ogni dose da 2,5 ml contiene; Colecalciferolo (vitamina D_3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I.

Eccipiente: Olio di oliva raffinato.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della carenza di Vitamina D.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 044774014 - «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044774026 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044774038 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044774040 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044774053 - «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 5 ml;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044774065 - «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 5 ml;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044774077 - «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 5 ml;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044774089 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 10 ml con siringa dosatrice;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 044774014 - «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 044774026 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 044774038 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 044774040 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 044774053 - «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 044774065 - «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 044774077 - «50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 044774089 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 10 ml con siringa dosatrice - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08110

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dincrel».

Estratto determina AAM/PPA n. 1773/2016 del 25 ottobre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DINCREL», nelle forme e confezioni: «600 mg + 1000 UI compresse orodispersibili» 2×30 compresse in flacone hdpe, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Italfarmaco S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, cap 20126, Italia, codice fiscale 00737420158.

Confezione: «600 mg + 1000 UI compresse orodispersibili» 2×30 compresse multipack in flacone hdpe - AIC n. 041529037 (in base 10) 17MCQF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.

Composizione: ogni compressa orodispersibile contiene:

principio attivo: calcio carbonato 1500 mg (equivalente a 600 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D_3) 1000 UI (equivalente a 0,025 *mg)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 041529037 - «600 mg + 1000 UI compresse orodispersibili» 2×30 compresse multipack in flacone hdpe.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 041529037 - «600 mg + 1000 UI compresse orodispersibili» 2×30 compresse multipack in flacone hdpe – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08111

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lidocaina Cloridrato S.A.L.F.».

Estratto determina AAM/PPA n. 1772/2016 del 25 ottobre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «LIDOCAINA CLORIDRATO S.A.L.F.», rilasciata alla Società S.A.L.F. Spa Laboratorio Farmacologico con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi, 2, 24069 - Cenate Sotto - Bergamo - codice fiscale 00226250165 è apportata la seguente modifica.

In sostituzione della confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino 50 ml (codice AIC 031973136) viene autorizzata la confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 4 flaconcini da 50 ml (codice AIC 031973148).

Titolare AIC: S.A.L.F. Spa Laboratorio Farmacologico con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi, 2, 24069 - Cenate Sotto - Bergamo - codice fiscale 00226250165.

Confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 4 flaconcini da 50 ml - AIC n. 031973148 (in base 10) 0YHRSW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato monoidrato 21,30 mg (corrispondente a lidocaina cloridrato 20 *mg)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 031973148 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 4 flaconcini da 50 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 031973148 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 4 flaconcini da 50 ml – RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contraddistinti dal codice AIC n. 031973136, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Modifica della dimensione del lotto

Relativamente alla confezione autorizzata dalla presente determinazione, è autorizzata la modifica della dimensione del lotto:

da: 5.000 flaconcini;

a: 10.000 flaconcini.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08112

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Parafizz».

Estratto determina AAM/AIC n. 1798/2016 del 3 novembre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «PARAFIZZ», nelle forme e confezioni: «500 mg compresse effervescenti» 8 compresse in strip al/al; «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse in strip al/al; «500 mg compresse effervescenti» 12 compresse in strip al/al; «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse in strip al/al; «500 mg compresse effervescenti» 20 compresse in strip al/al; «500 mg compresse effervescenti» 24 compresse in strip al/al; «500 mg compresse effervescenti» 32 compresse in strip al/al; «500 mg compresse effervescenti» 56 compresse in strip al/al; «500 mg compresse effervescenti» 60 compresse in strip al/al; «500 mg compresse effervescenti» 100 compresse in strip al/al; «1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse in strip al/al; «1000 mg compresse effervescenti» 10 compresse in strip al/al; «1000 mg compresse effervescenti» 12 compresse in strip al/al; «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse in strip al/al; «1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse in strip al/al; «1000 mg compresse effervescenti» 24 compresse in strip al/al; «1000 mg compresse effervescenti» 32 compresse in strip al/al; «1000 mg compresse effervescenti» 56 compresse in strip al/al; «1000 mg compresse effervescenti» 60 compresse in strip al/al; «1000 mg compresse effervescenti» 100 compresse in strip al/al, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Cipla Europe NV, con sede legale e domicilio fiscale in Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa - Belgio.

Confezioni:

«500 mg compresse effervescenti» 8 compresse in strip al/al - AIC n. 043296019 (in base 10) 19998M (in base 32;

«500 mg compresse effervescenti» 10 compresse in strip al/al - AIC n. 043296021 (in base 10) 19998P (in base 32);

«500 mg compresse effervescenti» 12 compresse in strip al/al - AIC n. 043296033 (in base 10) 199991 (in base 32);

«500 mg compresse effervescenti» 16 compresse in strip al/al - AIC n. 043296045 (in base 10) 19999F (in base 32);

«500 mg compresse effervescenti» 20 compresse in strip al/al - AIC n. 043296058 (in base 10) 19999U (in base 32);

«500 mg compresse effervescenti» 24 compresse in strip al/al - AIC n. 043296060 (in base 10) 19999W (in base 32);

«500 mg compresse effervescenti» 32 compresse in strip al/al - AIC n. 043296072 (in base 10) 1999B8 (in base 32);

«500 mg compresse effervescenti» 56 compresse in strip al/al - AIC n. 043296084 (in base 10) 1999BN (in base 32);

«500 mg compresse effervescenti» 60 compresse in strip al/al - AIC n. 043296096 (in base 10) 1999C0 (in base 32);

«500 mg compresse effervescenti» 100 compresse in strip al/al - AIC n. 043296108 (in base 10) 1999CD (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Granules India Limited stabilimento sito in Temple road, Bonthapally, Jinnaram Mandal, Medak Dist., Hyderabad, Andhra Pradesh - 502313 India; Farmson Pharmaceutical Gujrat PVT. LTD stabilimento sito in 14, GIDC Industrial Estate, Nandesari, 391 340 Vadodara, Gujarat, India; Farmson Analgesics (Unit of Farmson Pharmaceutical Gujrat PVT. *LTD)* stabilimento sito in Plot no. 28-35, GIDC Industrial Estate, Nandesari, 391 340, District Vadodara, Gujarat – India.

Produttore del prodotto finito: Cipla Limited stabilimento sito in Unit IV, Plot L-139, S-103 & M-62, Verna Industrial Estate, Verna, Goa IN-403 722 – India (produzione, confezionamento primario e secondario); Cipla Limited stabilimento sito in Plot No. 9, 10 & 15, Indore Special Economic Zone, Phase II, Pithampur, District Dhar, Madhya Pradesh IN-454 775 – India (produzione, confezionamento primario e secondario); Logifarma Srl stabilimento sito in via Campobello, 1, 00040 Pomezia – Roma (confezionamento secondario); Select Pharma Laboratories Limited stabilimento sito in 55 Stirling Enterprise Park, Stirling FK7 7RP - Regno Unito (controllo dei lotti); Minerva Scientific Limited stabilimento sito in Minerva House, Unit 2 Stoney Gate Road, Spondon, Derby DE21 7RY - Regno Unito (controllo dei lotti); Eurofins Bel/Novamann S.R.O. stabilimento sito in Kollárovo nám 9, Bratislava 811 07 - Repubblica Slovacca (controllo dei lotti); SAG Manufacturing S.L.U. stabilimento sito in Carretera N-I, km 36, 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid – Spagna (controllo dei lotti); Pharmadox Healthcare LTD stabilimento sito in KW20A Corradino Industrial Estate, Paola PLA3000 – Malta (controllo dei lotti); Select Bio Laboratories Limited stabilimento sito in Biocity Scotland, Bo'ness Road, Motherwell, Lanarkshire, ML 1 5UH - Regno Unito (controllo dei lotti); Eurofins Bel/Novamann S.R.O. stabilimento sito in Mudronova 25, Pieštany, 921 01 - Repubblica Slovacca (controllo dei lotti); Cipla (EU) Limited stabilimento sito in 4th Floor, 1 Kingdom Street, Londra W2 6BY - Regno Unito (rilascio dei lotti); S&D Pharma CZ, SPOL. S.R.O stabilimento sito in Theodor 28, 273 08 Pchery - Repubblica Ceca (rilascio dei lotti); Cipla Europe NV stabilimento sito in Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa – Belgio (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: acido citrico (anidro) (E330); povidone; sodio bicarbonato (E500); saccarina di sodio (E954); sodio carbonato (anidro) (E500); simeticone (E900); polisorbato 80 (E443); aspartame (E951);

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e/o della febbre in adulti e adolescenti dai 12 anni in su.

Confezioni:

«1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse in strip al/al - AIC n. 043296110 (in base 10) 1999CG (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 10 compresse in strip al/al - AIC n. 043296122 (in base 10) 1999CU (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 12 compresse in strip al/al - AIC n. 043296134 (in base 10) 1999D6 (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse in strip al/al - AIC n. 043296146 (in base 10) 1999DL (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse in strip al/al - AIC n. 043296159 (in base 10) 1999DZ (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 24 compresse in strip al/al - AIC n. 043296161 (in base 10) 1999F1 (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 32 compresse in strip al/al - AIC n. 043296173 (in base 10) 1999FF (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 56 compresse in strip al/al - AIC n. 043296185 (in base 10) 1999FT (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 60 compresse in strip al/al - AIC n. 043296197 (in base 10) 1999G5 (in base 32);

«1000 mg compresse effervescenti» 100 compresse in strip al/al - AIC n. 043296209 (in base 10) 1999GK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Granules India Limited stabilimento sito in Temple road, Bonthapally, Jinnaram Mandal, Medak Dist., Hyderabad, Andhra Pradesh - 502313 India; Farmson Pharmaceutical Gujrat PVT. LTD stabilimento sito in 14, GIDC Industrial Estate, Nandesari, 391 340 Vadodara, Gujarat, India; Farmson Analgesics (Unit of Farmson Pharmaceutical Gujrat PVT. *LTD)* stabilimento sito in Plot no. 28-35, GIDC Industrial Estate, Nandesari, 391 340, District Vadodara, Gujarat – India.

Produttore del prodotto finito: Cipla Limited stabilimento sito in Unit IV, Plot L-139, S-103 & M-62, Verna Industrial Estate, Verna, Goa IN-403 722 – India (produzione, confezionamento primario e secondario); Cipla Limited stabilimento sito in Plot No. 9, 10 & 15, Indore Special Economic Zone, Phase II, Pithampur, District Dhar, Madhya Pradesh IN-454 775 – India (produzione, confezionamento primario e secondario); Logifarma Srl stabilimento sito in via Campobello, 1, 00040 Pomezia – Roma (confezionamento secondario); Select Pharma Laboratories Limited stabilimento sito in 55 Stirling Enterprise Park, Stirling FK7 7RP - Regno Unito (controllo dei lotti); Minerva Scientific Limited stabilimento sito in Minerva House, Unit 2 Stoney Gate Road, Spondon, Derby DE21 7RY - Regno Unito (controllo dei lotti); Eurofins Bel/Novamann S.R.O. stabilimento sito in Kollárovo nám 9, Bratislava 811 07 - Repubblica Slovacca (controllo dei lotti); SAG Manufacturing S.L.U. stabilimento sito in Carretera N-I, km 36, 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid – Spagna (controllo dei lotti); Pharmadox Healthcare LTD stabilimento sito in KW20A Corradino Industrial Estate, Paola PLA3000 – Malta (controllo dei lotti); Select Bio Laboratories Limited stabilimento sito in Biocity Scotland, Bo'ness Road, Motherwell, Lanarkshire, ML 1 5UH - Regno Unito (controllo dei lotti); Eurofins Bel/Novamann S.R.O. stabilimento sito in Mudroňova 25, Pieštany, 921 01

- Repubblica Slovacca (controllo dei lotti); Cipla (EU) Limited stabilimento sito in 4th Floor, 1 Kingdom Street, Londra W2 6BY - Regno Unito (rilascio dei lotti); S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O stabilimento sito in Theodor 28, 273 08 Pchery - Repubblica Ceca (rilascio dei lotti); Cipla Europe NV stabilimento sito in Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa – Belgio (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 1000 mg;

eccipienti: acido citrico (anidro) (E330); povidone; sodio bicarbonato (E500); saccarina di sodio (E954); sodio carbonato (anidro) (E500); simeticone (E900); polisorbato 80 (E443); aspartame (E951).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico a breve termine del dolore da lieve a moderato e/o della febbre in adulti e adolescenti dai 16 anni in su.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043296019 - «500 mg compresse effervescenti» 8 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296021 - «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296033 - «500 mg compresse effervescenti» 12 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296045 - «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296058 - «500 mg compresse effervescenti» 20 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296060 - «500 mg compresse effervescenti» 24 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296072 - «500 mg compresse effervescenti» 32 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296084 - «500 mg compresse effervescenti» 56 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296096 - «500 mg compresse effervescenti» 60 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296108 - «500 mg compresse effervescenti» 100 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296110 - «1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296122 - «1000 mg compresse effervescenti» 10 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296134 - «1000 mg compresse effervescenti» 12 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296146 - «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296159 - «1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296161 - «1000 mg compresse effervescenti» 24 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296173 - «1000 mg compresse effervescenti» 32 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296185 - «1000 mg compresse effervescenti» 56 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296197 - «1000 mg compresse effervescenti» 60 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043296209 - «1000 mg compresse effervescenti» 100 compresse in strip al/al.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

AIC n. 043296019 - «500 mg compresse effervescenti» 8 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296021 - «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296033 - «500 mg compresse effervescenti» 12 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296045 - «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296058 - «500 mg compresse effervescenti» 20 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296060 - «500 mg compresse effervescenti» 24 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296072 - «500 mg compresse effervescenti» 32 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296084 - «500 mg compresse effervescenti» 56 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296096 - «500 mg compresse effervescenti» 60 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296108 - «500 mg compresse effervescenti» 100 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296110 - «1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296122 - «1000 mg compresse effervescenti» 10 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296134 - «1000 mg compresse effervescenti» 12 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296146 - «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296159 - «1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296161 - «1000 mg compresse effervescenti» 24 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296173 - «1000 mg compresse effervescenti» 32 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296185 - «1000 mg compresse effervescenti» 56 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296197 - «1000 mg compresse effervescenti» 60 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

AIC n. 043296209 - «1000 mg compresse effervescenti» 100 compresse in strip al/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08113

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetralysal»

Estratto determina AAM/PPA n. 1782 del 28 ottobre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TETRALYSAL;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.4 e paragrafo 2 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Tetralysal, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 018469039 - «150 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 018469054 - «300 mg capsule rigide» 16 capsule;

A.I.C. n. 018469066 - «300 mg capsule rigide» 28 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a. (codice fiscale n. 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata n. 21 - 20121 Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successime modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indi-

cata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08122

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benagol»

Estratto determina AAM/PPA n. 1783 del 28 ottobre 2016

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BENAGOL;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Benagol, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 016242048 - «pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 24 pastiglie;

A.I.C. n. 016242063 - «pastiglie gusto miele e limone» 24 pastiglie;

A.I.C. n. 016242075 - «pastiglie con vitamina C gusto arancia» 24 pastiglie;

A.I.C. n. 016242087 - «pastiglie gusto limone senza zucchero» 24 pastiglie;

A.I.C. n. 016242137 - «pastiglie gusto fragola senza zucchero» 24 pastiglie;

A.I.C. n. 016242149 - «pastiglie gusto miele e limone» 36 pastiglie;

A.I.C. n. 016242152 - «pastiglie con vitamina C gusto arancia» 36 pastiglie;

A.I.C. n. 016242164 - «pastiglie gusto menta fredda» 16 pastiglie;

A.I.C. n. 016242176 - «pastiglie gusto miele e limone» tubo 10 pastiglie;

A.I.C. n. 016242188 - «pastiglia gusto mentolo-eucaliptolo» 16 pastiglie;

A.I.C. n. 016242190 - «pastiglie gusto fragola senza zucchero» 16 pastiglie;

A.I.C. n. 016242202 - «pastiglie gusto miele e limone» 20 pastiglie in tubo da 10 pastiglie;

A.I.C. n. 016242214 - «pastiglie gusto limone senza zucchero» 16 pastiglie;

A.I.C. n. 016242226 - «pastiglie gusto ginger e spezie» 16 pastiglie;

A.I.C. n. 016242238 - «pastiglie con vitamina C gusto arancia» 16 pastiglie;

A.I.C. n. 016242240 - «pastiglie gusto miele e limone» 16 pastiglie.

Si specifica che relativamente a tutti i gusti (tranne per menta fredda e ginger e spezie per cui viene confermato il limite a 12 anni di età) viene modificato il testo proposto nel paragrafo 4.2

da:

«Nei bambini al di sopra dei 4 anni di età consultare il proprio medico per una appropriata posologia»

a:

«Nei bambini al di sopra dei 6 anni di età consultare il proprio medico per una appropriata posologia»

Inoltre al fine di armonizzare il testo del paragrafo, la frase presente nel testo autorizzato:

«Fare attenzione ai bambini piccoli in quanto se le pastiglie vengono deglutite intere possono provocare soffocamento»,

viene così modificata:

«Fare attenzione ai bambini in età prescolare in quanto se le pastiglie vengono deglutite intere possono provocare soffocamento»

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, SL1 3UH - Slough Berkshire (Regno Unito).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08123

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Priorix Tetra»

Estratto determina AAM/PPA n. 1784 del 28 ottobre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PRIORIX TETRA;

Numero di procedura: n. DE/H/0468/001-002/II/073/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.5 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Priorix Tetra, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 038200010 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0.5 ml senza ago;

A.I.C. n. 038200022 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago;

A.I.C. n. 038200034 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 20 flaconcini polvere + 20 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago;

A.I.C. n. 038200046 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 50 flaconcini polvere + 50 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml senza ago;
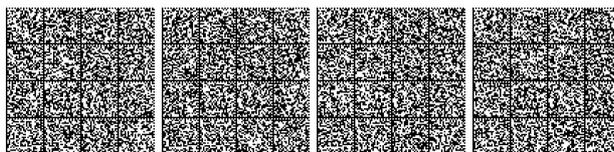
A.I.C. n. 038200059 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0.5 ml (con 2 aghi);

A.I.C. n. 038200061 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite di solvente da 0.5 ml (con 2 aghi);

A.I.C. n. 038200073 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala di solvente da 0.5 ml;

A.I.C. n. 038200085 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale di solvente da 0.5 ml;

A.I.C. n. 038200097 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 100 flaconcini + 100 fiale di solvente da 0.5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona (VR), via A. Fleming n. 2 - 37135 Italia - Codice fiscale n. 00212840235.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08124

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mymarigold»

Estratto determina AAM/PPA n. 1785 del 28 ottobre 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IA, relativamente al medicinale MYMARIGOLD;

Numeri di procedura:

n. DK/H/1149/001-002/II/010

n. DK/H/1149/001-002/IA/015

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Mymarigold, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 038808010 - «20 mcg/75 mcg compresse rivestite» 1x21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038808022 - «20 mcg/75 mcg compresse rivestite» 3x21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038808034 - «20 mcg/75 mcg compresse rivestite» 6x21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038808046 - «30 mcg/75 mcg compresse rivestite» 1x21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038808059 - «30 mcg/75 mcg compresse rivestite» 3x21 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038808061 - «30 mcg/75 mcg compresse rivestite» 6x21 compresse in blister PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 20 - 20124, Italia, Codice fiscale n. 13179250157

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08125

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione del Piano di assetto idrogeologico P.A.I. per il territorio comunale di Lequile

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia, con delibera n. 64 del 5 ottobre 2016, ha approvato il Piano di assetto idrogeologico P.A.I. per il territorio comunale di Lequile in ottemperanza alla sentenza TSAP n. 127/09.

Tale Piano è consultabile sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it

16A08188

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero l'8 novembre 2016 e riguardano i territori comunali di Bari, Acquaviva delle Fonti (Bari), Mottola (Taranto), San Nicandro Garganico (Foggia). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

16A08189

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione delle società «Solvay Chimica Italia S.p.A.» e «Inovyn Produzione Italia S.p.A.», in Rosignano Marittimo.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000261 del 5 ottobre 2016, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. D.M. 177 del 7 agosto 2015 rilasciata alle società «Solvay chimica Italia S.p.a.», identificata dal codice fiscale n. 00104340492, e alla società «Inovyn produzione Italia S.p.a.», identificata dal codice fiscale n. 08578190962, con sede legale in via Piave n. 6 - 57016 Rosignano Marittimo (Livorno), per l'esercizio dell'installazione della società «Solvay chimica Italia S.p.a.» e della società «Inovyn produzione Italia S.p.a.» di Rosignano Marittimo (Livorno), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A08151

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società «Edison S.p.a.», in Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati, in Venezia.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC – MIN - 0000263 del 6 ottobre 2016, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. DSA - DEC - 2009 - 0000973 del 3 agosto 2009 rilasciata alla società «Edison S.p.a.», identificata dal codice fiscale n. 06722600019, con sede legale in via Foro Bonaparte n. 31 - 20121 Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Azotati, ubicata nel Comune di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A08152

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1062
Yen	115,4000
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,0210
Corona danese	7,4408
Lira Sterlina	0,8904
Fiorino ungherese	306,0500
Zloty polacco	4,3301
Nuovo leu romeno	4,4988
Corona svedese	9,9833
Franco svizzero	1,0789
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1035
Kuna croata	7,5140
Rublo russo	70,4750
Lira turca	3,5068
Dollaro australiano	1,4397
Real brasiliano	3,5445
Dollaro canadese	1,4813
Yuan cinese	7,4941
Dollaro di Hong Kong	8,5800
Rupia indonesiana	14477,9500
Shekel israeliano	4,2173
Rupia indiana	73,8440
Won sudcoreano	1264,6900
Peso messicano	20,6389
Ringgit malese	4,6644
Dollaro neozelandese	1,5116
Peso filippino	53,8920
Dollaro di Singapore	1,5376
Baht tailandese	38,7280
Rand sudafricano	14,8845

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08213

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1038
Yen	115,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4418
Lira Sterlina	0,89088
Fiorino ungherese	305,57
Zloty polacco	4,3283
Nuovo leu romeno	4,5073
Corona svedese	9,9185
Franco svizzero	1,0778
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0753
Kuna croata	7,51
Rublo russo	70,404
Lira turca	3,4993
Dollaro australiano	1,4332
Real brasiliano	3,5364
Dollaro canadese	1,4756
Yuan cinese	7,4919
Dollaro di Hong Kong	8,5597
Rupia indonesiana	14456,3
Shekel israeliano	4,2069
Rupia indiana	73,5085
Won sudcoreano	1253,75
Peso messicano	20,489
Ringgit malese	4,6562
Dollaro neozelandese	1,506
Peso filippino	53,684
Dollaro di Singapore	1,5347
Baht tailandese	38,589
Rand sudafricano	14,7318

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08214

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1022
Yen	114,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,027
Corona danese	7,4417
Lira Sterlina	0,8903
Fiorino ungherese	304,95
Zloty polacco	4,3388
Nuovo leu romeno	4,505
Corona svedese	10,0025
Franco svizzero	1,0793
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1193
Kuna croata	7,5048
Rublo russo	69,8562
Lira turca	3,5215
Dollaro australiano	1,4336
Real brasiliano	3,5565
Dollaro canadese	1,4798
Yuan cinese	7,4771
Dollaro di Hong Kong	8,5467
Rupia indonesiana	14539,12
Shekel israeliano	4,1896
Rupia indiana	73,3765
Won sudcoreano	1270,65
Peso messicano	21,8522
Ringgit malese	4,6688
Dollaro neozelandese	1,5065
Peso filippino	53,78
Dollaro di Singapore	1,5365
Baht tailandese	38,516
Rand sudafricano	14,8301

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08215
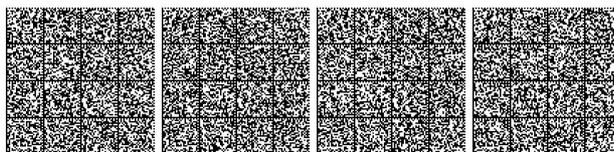
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0895
Yen	116,4
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,87785
Fiorino ungherese	307,3
Zloty polacco	4,3588
Nuovo leu romeno	4,5023
Corona svedese	9,909
Franco svizzero	1,0762
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0733
Kuna croata	7,5045
Rublo russo	69,6283
Lira turca	3,528
Dollaro australiano	1,4336
Real brasiliano	3,5815
Dollaro canadese	1,4689
Yuan cinese	7,4065
Dollaro di Hong Kong	8,4495
Rupia indonesiana	14473,88
Shekel israeliano	4,1841
Rupia indiana	72,7085
Won sudcoreano	1264,88
Peso messicano	22,0369
Ringgit malese	4,6883
Dollaro neozelandese	1,5132
Peso filippino	53,358
Dollaro di Singapore	1,5348
Baht tailandese	38,307
Rand sudafricano	15,1054

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08216

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0904
Yen	115,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,054
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,86133
Fiorino ungherese	309,25
Zloty polacco	4,4081
Nuovo leu romeno	4,516
Corona svedese	9,861
Franco svizzero	1,0732
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1148
Kuna croata	7,513
Rublo russo	71,4075
Lira turca	3,5471
Dollaro australiano	1,4338
Real brasiliano	3,7208
Dollaro canadese	1,4711
Yuan cinese	7,4198
Dollaro di Hong Kong	8,4593
Rupia indonesiana	14616,81
Shekel israeliano	4,1782
Rupia indiana	73,3295
Won sudcoreano	1270,2
Peso messicano	22,7062
Ringgit malese	4,7342
Dollaro neozelandese	1,5163
Peso filippino	53,473
Dollaro di Singapore	1,5359
Baht tailandese	38,491
Rand sudafricano	15,5073

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A08217
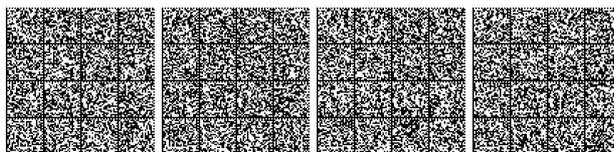
MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Fondazione di culto «San Giovanni Bosco», in San Costanzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 2016, viene soppressa la fondazione di culto «San Giovanni Bosco», con sede in San Costanzo (Pesaro- Urbino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Cristoforo e Costanzo, con sede in San Costanzo (Pesaro-Urbino).

16A08186

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata alla «Certyceq Srl», in Catania.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriore cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: Certyceq S.r.l., via Duca degli Abruzzi n. 9 Catania.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 7 novembre 2016.

16A08193

Rinuncia dell'organismo «Alter Ingegneria Srl», in Roma, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Vista la comunicazione della società Alter Ingegneria S.r.l. protocollo MiSE n. 311409 del 5 ottobre 2016, relativa alla rinuncia ad effettuare le verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01;

Visto il decreto direttoriale del 7 novembre 2016 è accettata la rinuncia dell'organismo Alter Ingegneria S.r.l. con sede in via Achille Tedeschi n. 82 Roma, all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01 pertanto il decreto ministeriale dell'8 giugno 2012 cessa di avere efficacia.

16A08194

Rinuncia dell'organismo «A.I.G. di Giancarlo Attinà e C. sas», in Milano, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Vista la comunicazione della società A.I.G. di Giancarlo Attinà e C. sas protocollo MiSE n. 306303 del 30 settembre 2016, relativa alla rinuncia ad effettuare le verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01;

Visto il decreto direttoriale del 7 novembre 2016 è accettata la rinuncia dell'organismo A.I.G. di Giancarlo Attinà e C. sas con sede in via Rogoredo n. 21/E Milano, all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01 pertanto il decreto ministeriale del 4 settembre 2013 cessa di avere efficacia.

16A08195

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo ai lavori preparatori della legge 3 novembre 2016, n. 208, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010».

Nei lavori preparatori della legge richiamata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 272 del 21 novembre 2016, alla pagina 33, anziché: «Camera dei deputati (atto n. *3086*):», leggasi: «Camera dei deputati (atto n. *3530*):» e alla pagina 34, in luogo di: «Senato della Repubblica (atto n. *2523*):», leggasi: «Senato della Repubblica (atto n. *2404*):».

16A08270

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-274) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00